

Risposte alle osservazioni (richieste, raccomandazioni, suggerimenti e condizioni) formulate nella fase di consultazione di aprile e maggio 2025

<u>Soggetto:</u>	IAR Aosta
<u>Referente:</u>	Mauro Bassignana
<u>Indirizzo di posta elettronica:</u>	m.bassignana@iaraosta.it

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni IAR Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
AC	Programma Operativo delle Misure – Scheda 13 (ID 13 PdGPO)	Refuso nella scheda laddove viene riportato “Decreto <i>Dittatoriale</i> n. 574/STA” è da sostituire con “Decreto <u>Direttoriale</u> n. 574/STA”	Correzione apportata al documento

Soggetto: Sig. Davide Impieri

Referente:

Indirizzo di posta elettronica:

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Sig. Davide Impieri	Risposta alle osservazioni e note esplicative
A		<p><u>Specie Ittiche Autoctone e Alloctone (Trota Fario Atlantica e Cormorano)</u></p> <p>Solleva la questione della trota fario atlantica, considerata alloctona nonostante la sua presenza storica, e la protezione del cormorano, di più recente insediamento.</p>	<p>1) Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA), all'Articolo 11, classificano i corsi d'acqua regionali in relazione alla loro idoneità ad ospitare popolazioni ittiche, facendo riferimento all'Allegato "Designazione dei corpi idrici a specifica destinazione salmonicola". L'Articolo 32 delle NTA riguarda le "Misure di tutela dell'ittiofauna" e stabilisce che ogni intervento in alveo deve assicurare il mantenimento delle condizioni di popolamento e di idoneità ittica, con l'obiettivo di consentire il buon esito della riproduzione naturale, in particolare nei corpi idrici ad elevata e buona idoneità ittica o sede di popolazioni pregiate con presenza di individui autoctoni. Nei restanti corpi idrici, l'obiettivo è attuare un efficace piano di immissioni.</p> <p>2) Il Programma Operativo delle Misure (POM) include la misura KTM14-P4-a047: "Elaborazioni di linee guida, direttive e regolamenti per tutelare specie e popolazioni autoctone e vietare la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni alloctone, con azioni mirate e coordinate a livello di distretto, per arrestare la perdita di biodiversità". Questa misura prevede, in collaborazione con il Consorzio regionale per la pesca, la definizione di un regolamento e linee guida per limitare la presenza di specie alloctone e favorire il ripopolamento di specie autoctone. Si menziona anche il progetto LIFE GrayMarble che include il blocco delle immissioni di specie alloctone nelle aree di progetto.</p> <p>I documenti pongono un forte accento sulla tutela delle specie autoctone e sul controllo o eradicazione delle specie alloctone per preservare la biodiversità. La classificazione di una specie come autoctona o alloctona si basa su criteri scientifici e normativi che possono evolvere. Per quanto</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Sig. Davide Impieri	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			riguarda il cormorano, il PTA non è la panificazione di riferimento per queste tematiche.
B		<p><u>Imbrigliamento dei Corsi d'Acqua e Rinaturalizzazione</u></p> <p>Osserva un aumento delle opere di imbrigliamento che accelerano il flusso dell'acqua, auspicando più aree golenali e una maggiore rinaturalizzazione.</p>	<p>1) Le NTA all'Articolo 24 ("Misure per la salvaguardia e per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici") indicano azioni per la riqualificazione fluviale e il miglioramento dello stato ecologico e paesaggistico dei corsi d'acqua, compatibilmente con le esigenze di difesa dalle piene. L'Articolo 26 stabilisce che ogni intervento in alveo e sulle sponde deve salvaguardare le qualità ecologiche e limitare le alterazioni morfologiche. L'Articolo 27 promuove il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo per favorire l'evoluzione naturale.</p> <p>2) Il POM include misure come la KTM06-P4-a020 per il "Mantenimento e ripristino della vegetazione ripariale e retroripariale" e la KTM06-P4-b027 per la "Realizzazione di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli ecosistemi e della biodiversità". Quest'ultima misura prevede l'aggiornamento del censimento delle opere di difesa idraulica per individuare tratti dove intervenire per il miglioramento ambientale e la sicurezza, integrando la programmazione con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e gli obiettivi delle aree naturali protette. Si fa riferimento all'esperienza del progetto GRAYMARBLE come modello per le metodologie di intervento. La misura KTM06-P4-a020 prevede anche la rinaturazione di aree golenali degradate.</p> <p>Il PTA 2030, come il precedente PTA2006, recepisce la necessità di un approccio più orientato alla rinaturalizzazione e alla gestione integrata. Visto che tempo ormai seguono anche gli interventi sul territorio posso affermare che l'attuazione pratica, che è di fatto improntata a quanto stabilito dal PTA, e la sua percezione sul territorio differiscono in modo accentuato. Devo pur riconoscere che l'equilibrio tra la sicurezza idrogeologica e il recupero della naturalità è una sfida costante.</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Sig. Davide Impieri	Risposta alle osservazioni e note esplicative
C		<p><u>Tutela del Patrimonio Ittico, Pesca Ricreativa e Immissioni</u></p> <p>Sottolinea l'importanza della pesca ricreativa per il turismo e la necessità di immissioni di pesce.</p>	<p>1) Le NTA all'Articolo 12 ("Finalità del Piano") includono la promozione dell'aumento della fruibilità degli ambienti acquatici per usi ricreativi, sportivi e turistici. L'Articolo 15 stabilisce obiettivi specifici per le "Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci", mirando a mantenere le condizioni di naturalità del deflusso e salvaguardare la morfologia per favorire le specie ittiche autoctone. Per le "Acque sedi di riserve di pesca a cattura e no-kill", l'obiettivo è tutelare condizioni ambientali che garantiscano il mantenimento degli ecosistemi acquatici funzionali all'ittiofauna e alle esigenze di fruizione. L'Articolo 32, come già menzionato, prevede piani di immissione a compensazione del mancato reclutamento naturale nei corpi d'acqua non ad elevata o buona idoneità ittica con specie autoctone.</p> <p>2) Il POM non dettaglia specifici piani di immissione su larga scala, ma la misura KTM14-P4-a047 ("Elaborazioni di linee guida...per tutelare specie e popolazioni autoctone e vietare...specie e popolazioni alloctone...") e il progetto LIFE GrayMarble indicano un focus sul sostegno delle popolazioni autoctone e sulla gestione attenta delle immissioni.</p> <p>Il PTA riconosce il valore della pesca ricreativa e la necessità di sostenere le popolazioni ittiche, privilegiando le specie autoctone. La questione della sufficienza della riproduzione naturale rispetto alla pressione di pesca e alle condizioni ambientali è complessa e richiede monitoraggio e strategie adattative continue, che possono includere immissioni mirate secondo criteri ecologici, come si sta realizzando con il Consorzio pesca.</p>
D		<p><u>Gestione dei Siti NATURA 2000</u></p> <p>Esprime perplessità sulla gestione della pesca nei siti NATURA 2000, in particolare sull'obbligo di soppressione di qualsiasi specie ittica senza misura minima e il divieto di "no kill".</p>	<p>1) Le NTA all'Articolo 10 individuano i siti della rete Natura 2000 come aree di particolare tutela per proteggere i corpi idrici e le specie e gli habitat che dipendono dall'ambiente acquatico. L'Articolo 15 stabilisce per queste aree l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche. L'Articolo 36 vieta la realizzazione di nuove derivazioni idroelettriche in</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Sig. Davide Impieri	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>alcuni corpi idrici ricadenti in SIC e ZPS dove l'acqua è componente caratterizzante o sono acque salmonicole.</p> <p>2) Il POM include la misura KTM14-P4-a072 per l'"Aumento delle conoscenze sull'interazione tra i corpi idrici e le aree protette Rete Natura 2000", al fine di attuare una politica coerente di tutela della biodiversità.</p> <p>Le osservazioni indicano una potenziale discrepanza tra gli obiettivi di tutela dichiarati e le pratiche di gestione ittica attuate, che saranno oggetto di un approfondimento specifico con le autorità competenti e il Consorzio Pesca. Il PTA stesso, all'Articolo 40, prevede misure conoscitive come KTM14-P4-a047, che include l'elaborazione di linee guida per tutelare specie e popolazioni autoctone e gestire quelle alloctone.</p>
E		<p><u>Idroelettrico, Deflusso Minimo Vitale e Impatto degli Svassi</u></p> <p>Si critica il mancato rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) e l'impatto degli svassi, mettendo in discussione la definizione di "energia pulita" per l'idroelettrico.</p>	<p>1) Le NTA dedicano ampio spazio alla regolamentazione dei prelievi idrici e al deflusso ecologico. L'Articolo 17 stabilisce che i prelievi devono essere compatibili con gli obiettivi di qualità ambientale e assicurare condizioni di deflusso che salvaguardino i processi naturali e le comunità biologiche. L'Articolo 23 definisce il "Deflusso ecologico" come la portata d'acqua a valle di ogni opera di presa necessaria per sostenere gli obiettivi di qualità del Piano, in accordo con le direttive dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Si prevede una revisione del DMV e la definizione delle portate ecologiche (misura KTM07-P3-a029 del POM). L'Articolo 33 regola le restituzioni delle acque, specificando che quelle da impianti idroelettrici ad acqua fluente non devono determinare repentine variazioni di portata o erosione, e quelle da impianti con accumulo devono avvenire tramite dispositivi di demodulazione, salvo deroghe motivate.</p> <p>2) Il POM include la misura KTM07-P3-a029 "Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio" e la KTM07-P3-a030 "Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche". Queste misure mirano a garantire che i prelievi idrici siano sostenibili. Per quanto riguarda gli svassi (gestione dei sedimenti e</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Sig. Davide Impieri	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>manutenzione degli invasi), l'Articolo 32.4 delle NTA stabilisce che ogni attività in alveo, con particolare riferimento alla Dora Baltea, deve tutelare prioritariamente la riproduzione naturale della fauna ittica e prevedere azioni volte alla mitigazione degli impatti.</p> <p>Il PTA 2030 pone l'accento sulla necessità di garantire un deflusso ecologico adeguato e di valutare attentamente l'impatto ambientale delle derivazioni idriche. La revisione del DMV e l'applicazione di criteri di rischio ambientale sono passi concreti in questa direzione. La questione degli svasi e del loro impatto sulla fauna bentonica e ittica è riconosciuta, con l'indicazione di misure di mitigazione. Deve comunque essere migliorata l'informazione relativamente all'applicazione e al controllo di queste normative.</p>

Soggetto: Associazione Valle Virtuosa

Referente:

Indirizzo di posta elettronica: [vallevirtuosa@pec.it](mailto:vallevirtuosa@pec.it)

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Associazione Valle Virtuosa	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		<p>Esclusione dei pescatori del Consorzio Pesca VDA dalle decisioni in materia di gestione del patrimonio idrico regionale</p> <p>Osservazione Valle Virtuosa: Lamenta il mancato coinvolgimento dell'assemblea dei soci (pescatori) del Consorzio Pesca VDA nelle decisioni strategiche, inclusi i pareri su concessioni idroelettriche e valutazioni ambientali, in violazione del Codice Civile e della L.R. 34/1976. Chiede la convocazione urgente dell'assemblea, il ripristino delle sue funzioni decisionali, l'annullamento/sospensione delle delibere adottate senza il suo coinvolgimento, l'inserimento formale del Consorzio tra i soggetti con osservazioni vincolanti nella VAS del PTA, il pieno riconoscimento del suo ruolo tecnico e la vigilanza regionale sulla trasparenza e partecipazione.</p>	<p>o NTA: L'Art. 43 (Strumenti di governance) menziona la Cabina di Regia come strumento per coinvolgere soggetti pubblici e portatori di interesse, e i Contratti di Fiume come strumento di governance partecipata. L'Art. 8 cita il Consorzio Pesca tra i soggetti con cui collaborare per lo scambio di dati nel Sistema Informativo delle Risorse Idriche. Gli Artt. 25, 26, 27 e 32 trattano la tutela della fauna ittica e la valutazione degli interventi in alveo, implicando un ruolo potenziale per enti come il Consorzio.</p> <p>o POM: Diverse misure indicano il Consorzio Pesca VDA come "Partner responsabile nel supportare l'attuazione", ad esempio: Scheda 4 (Adeguamento opere per tutela fauna ittica), Scheda 6 (Manutenzione territori montani), Scheda 7 (Vegetazione ripariale), Scheda 8 (Interventi integrati rischio idrogeologico e riqualificazione), Scheda 9 (Definizione portate ecologiche), Scheda 11 (Revisione disciplina concessioni), Scheda 17 (Linee guida specie autoctone/alloctone), Scheda 20 (Valutazione servizi ecosistemici). L'Allegato 8 del PTA (non fornito nel contesto) descrive il processo di partecipazione pubblica. La Relazione Generale menziona il coinvolgimento dei portatori di interesse.</p> <p>L'osservazione sulla governance interna del Consorzio Pesca VDA (convocazione assemblea, rispetto Codice Civile) riguarda aspetti statutari e legali specifici dell'ente, che esulano dalla diretta competenza del PTA, pur avendo implicazioni sulla sua rappresentatività. Il PTA, tuttavia, riconosce formalmente il Consorzio</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Associazione Valle Virtuosa	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>come partner tecnico in diverse misure chiave (POM Schede 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 20) e come soggetto da coinvolgere nel Sistema Informativo (NTA Art. 8) e potenzialmente negli strumenti di governance (NTA Art. 43).</p> <p>La richiesta di inserimento formale nella VAS con osservazioni vincolanti non trova riscontro diretto nel PTA; la VAS segue procedure normate a livello nazionale e regionale che definiscono i soggetti da consultare e il peso delle loro osservazioni. Il PTA, comunque, si basa su un processo di partecipazione pubblica che ha incluso il Consorzio.</p> <p>Si può evidenziare che il PTA 2030 riconosce il ruolo tecnico del Consorzio Pesca VDA coinvolgendolo come partner attuatore in numerose misure specifiche del POM e nelle attività del Sistema Informativo Idrico (NTA Art. 8). Gli strumenti di governance previsti dall'Art. 43 NTA (Cabina di Regia, Contratti di Fiume) sono concepiti per assicurare la partecipazione dei portatori di interesse, inclusi quelli legati alla pesca. Le questioni relative alla governance interna del Consorzio e al peso delle sue osservazioni in fase di VAS sono regolate da normative specifiche (L.R. 34/76, Codice Civile, norme sulla VAS) che esulano dal PTA, il quale però presuppone e incoraggia la partecipazione attiva degli stakeholder.</p>
		<p>Mancato coinvolgimento delle Consorterie</p> <p>Lamenta l'assenza delle Consorterie tra i soggetti formalmente coinvolti nella VAS del PTA, nonostante la L. 168/2017 le riconosca come titolari di beni collettivi (inclusi corpi idrici) con capacità di autonormazione e tutela specifica. Chiede l'inserimento tempestivo delle Consorterie tra i portatori di interesse e il rinvio dell'approvazione del Piano per permettere loro di far valere i propri diritti.</p>	<p>o NTA: L'Art. 43 (Strumenti di governance) prevede il coinvolgimento dei portatori di interesse tramite Cabina di Regia e Contratti di Fiume.</p> <p>o POM: è specificata l'importanza della concertazione con la comunità locale e il processo di partecipazione pubblica volto a coinvolgere i portatori di interesse.</p> <p>Per la predisposizione del PTA è stato attivato un processo partecipativo ampio e si prevedono strumenti di governance futuri che includono i portatori di interesse locali.</p> <p>Le Consorterie non sono menzionate specificatamente, ma sono state formalmente invitate alla fase di consultazione avviata con la deliberazione della Giunta regionale n. 265/2025, riconoscendo</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Associazione Valle Virtuosa	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>l'importanza delle Consorterie come titolari di beni collettivi ai sensi della L. 168/2017, recepita a livello regionale dalla l.r. 19/2022.</p> <p>Il PTA è uno strumento dinamico (Art. 4 NTA) e le esigenze specifiche delle Consorterie potranno essere considerate nell'applicazione delle misure, in coerenza con la disciplina regionale.</p>
		<p>Misure compensative mai attuate</p> <p>Denuncia la mancata attuazione o l'inadeguatezza delle misure compensative previste per alcune concessioni idroelettriche (esempi: Grand'Eyvia-ru Arberioz, Grand'Eyvia-Cogne, Urtier-Cretaz), in violazione del D.Lgs. 387/2003 e dei principi di mitigazione degli impatti. Chiede regole più stringenti e verificabili, un programma di controllo regionale, la pubblicazione delle compensazioni e la possibilità di revoca in caso di inadempienza, richiamando il concetto di danno ambientale (D.Lgs. 152/2006, Art. 300 e 144).</p>	<p>o NTA: L'Art. 32 (Misure di tutela dell'ittiofauna) prevede la valutazione degli interventi in alveo e le misure di mitigazione, con particolare riferimento alla riproduzione naturale. L'Art. 26 prevede l'autorizzazione degli interventi in alveo e la valutazione della loro coerenza con la tutela ecologica. L'Art. 27 tratta il recupero delle condizioni di naturalità. L'Art. 41 menziona il recupero dei costi ambientali e della risorsa.</p> <p>o POM: La Scheda 4 (KTM05-P4-a018: Adeguamento opere per tutela fauna ittica) mira a migliorare la continuità fluviale e prevede interventi specifici (anche derivanti dal progetto LIFE GrayMarble). La Scheda 10 (KTM07-P3-a030: Valutazione rischio ambientale derivazioni) e la Scheda 11 (KTM07-P3-b033: Revisione disciplina concessioni) definiscono procedure per valutare e gestire gli impatti delle derivazioni. La Scheda 13 (KTM091011-P5-b117) riguarda l'applicazione del regolamento sul costo ambientale e della risorsa. La Scheda 16 (KTM14-P3P4-a051) mira ad aumentare le conoscenze sugli impatti delle modifiche</p> <p>Il PTA 2030 si concentra sulla definizione di procedure più rigorose per il futuro (es. valutazione del rischio ambientale, definizione del deflusso ecologico, revisione delle concessioni - POM Schede 9, 10, 11) e sulla programmazione di interventi diretti di riqualificazione e tutela (POM Schede 4, 6, 7, 8). Prevede inoltre l'applicazione dei principi di recupero dei costi ambientali (NTA Art. 41, POM Scheda 13). Le attività di monitoraggio generale (NTA Art. 6, 7) e il miglioramento delle conoscenze (POM Scheda 16, 21) contribuiscono indirettamente a evidenziare problemi.</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Associazione Valle Virtuosa	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		<p>Assenza di gare pubbliche per subconcessioni idroelettriche a privati</p> <p>Sostiene che i Consorzi (di miglioramento fondiario o altri enti pubblici), essendo organismi di diritto pubblico, dovrebbero affidare la realizzazione/gestione di impianti idroelettrici a privati tramite gara pubblica, secondo le direttive europee sugli appalti nei settori speciali. Denuncia che questa prassi non viene seguita, violando la normativa UE e creando opacità. Chiede che il PTA richiami l'obbligo di gara, introduca controlli regionali e preveda la nullità/revoca in caso di violazione.</p>	<p>o NTA/POM: Il PTA 2030 (NTA e POM) non entra nel merito specifico delle procedure di affidamento (gare pubbliche) per le subconcessioni da parte di enti pubblici titolari di concessioni generali. Si concentra sulla disciplina delle derivazioni, sulla valutazione degli impatti ambientali, sul deflusso ecologico e sulla governance generale della risorsa idrica. L'Art. 43 NTA sulla governance menziona la Cabina di Regia e i Contratti di Fiume. La Scheda 11 del POM (KTM07-P3-b033) prevede la "Revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica", ma il dettaglio si concentra sugli aspetti ambientali e sulla determinazione del deflusso ecologico.</p> <p>Valutazione e Risposta:</p> <p>L'osservazione solleva una questione legale specifica relativa alla normativa sugli appalti pubblici e alla sua applicabilità alle subconcessioni idroelettriche da parte di enti pubblici. Questa materia è regolata primariamente dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle direttive UE, non direttamente dal PTA, che è un piano di tutela ambientale della risorsa idrica.</p> <p>Il PTA definisce il quadro ambientale e gestionale entro cui le concessioni (e potenzialmente le subconcessioni) devono operare, ma non detta le regole procedurali per l'affidamento a terzi da parte dei concessionari pubblici.</p>
		<p>Controllo dei prelievi idrici a scopo irriguo</p> <p>Segnala il prosciugamento estivo di piccoli corsi d'acqua dovuto a prelievi irrigui eccessivi e incontrollati, indicando la mancanza di regole efficaci e di controllo. Chiede nuove norme di monitoraggio e gestione per i piccoli corsi d'acqua, la creazione di un nucleo di vigilanza ambientale (anche con volontari) e l'applicazione della polizia idraulica (Art. 69 D.Lgs. 152/2006).</p>	<p>o NTA: L'Art. 21 impone l'obbligo di installare misuratori di portata per tutti i prelievi, inclusi quelli irrigui, con specifiche per i prelievi collettivi da definire con DGR. L'Art. 20 stabilisce la priorità d'uso (potabile, poi agricolo) e la necessità di rispettare i fabbisogni reali e il deflusso ecologico. L'Art. 23 definisce il Deflusso Ecologico (DE), che deve essere garantito a valle di ogni opera di presa, con procedure specifiche (richiamando la misura POM 9) e possibili criteri diversi per antichi diritti irrigui su corsi non classificati (previa valutazione impatto e qualità). L'Art. 22 tratta la razionalizzazione dei prelievi e il couso. L'Art.</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Associazione Valle Virtuosa	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>29 prevede misure specifiche per la carenza idrica, inclusi programmi d'azione regionali con limitazioni d'uso e deroghe al DE.</p> <p>o POM: La Scheda 9 (KTM07-P3-a029) riguarda la definizione del DE e il controllo della sua applicazione. La Scheda 12 (KTM08-P3-b038) tratta l'applicazione di linee guida per la quantificazione dei volumi irrigui, il recepimento del DM 31/07/2015, il progetto ReservaQUA per il monitoraggio e la tariffazione, e il finanziamento di interventi di efficientamento. La Scheda 15 (KTM14-P3-b081) prevede il calcolo del bilancio idrico regionale per confrontare disponibilità e domanda. La Scheda 27 (KTM24-P3-b102) riguarda l'applicazione del Piano di Gestione delle Siccità. Le Schede 23-26 riguardano misure PSR/CSR per pratiche agricole sostenibili.</p> <p>La richiesta di un "nucleo di vigilanza ambientale" specifico esula dai compiti del PTA 2030 che però introduce strumenti significativi per affrontare il problema dei prelievi irrigui eccessivi. L'obbligo generalizzato di installare misuratori (NTA Art. 21) e le azioni specifiche della Scheda 12 POM forniranno dati essenziali per il controllo. L'obbligo di rilasciare il Deflusso Ecologico (NTA Art. 23, POM Scheda 9) vale per tutti i prelievi, inclusi quelli sui corsi minori, garantendo una portata minima a tutela dell'ecosistema (pur con possibili adattamenti valutati caso per caso per antichi diritti). Misure per la gestione della siccità (NTA Art. 29, POM Scheda 27) e per l'efficientamento (POM Scheda 12) completano il quadro. La vigilanza sarà esercitata dagli organi istituzionali preposti, supportati dai nuovi strumenti introdotti dal PTA.</p>
		<p>Passaggi per pesci e continuità dell'habitat fluviale</p> <p>Rileva che le dettagliate prescrizioni tecniche regionali per la progettazione e realizzazione dei passaggi per pesci (citate da un Vademecum) sono quasi sempre disattese o applicate superficialmente negli impianti esistenti. Chiede che il PTA imponga l'obbligo di adeguamento per impianti nuovi ed</p>	<p>o NTA: L'Art. 32 (Misure di tutela dell'ittiofauna) stabilisce che ogni intervento in alveo deve assicurare il mantenimento dell'idoneità ittica e non pregiudicare gli obiettivi di pianificazione (carta ittica, ecc.), tutelando la riproduzione naturale e prevedendo mitigazioni. Richiede una valutazione specifica per autorizzare gli interventi. L'Art. 24 elenca tra le misure per la naturalità l'adeguamento delle opere trasversali per</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Associazione Valle Virtuosa	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		<p>esistenti, la verifica effettiva dell'implementazione e funzionalità con sanzioni, e un piano di manutenzione obbligatorio e verificato.</p>	<p>la tutela ittica (richiamando POM Scheda 4). L'Art. 26 richiede che ogni intervento in alveo salvaguardi le qualità ecologiche e limiti le alterazioni morfologiche.</p> <p>o POM: La Scheda 4 (KTM05-P4-a018: Adeguamento e gestione delle opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica) è specificamente dedicata a questo tema. Prevede interventi per mantenere/ripristinare la continuità fluviale, cita il progetto LIFE GrayMarble come esempio di rimozione/adequamento di sbarramenti, e indica che ulteriori interventi saranno programmati sulla base dei risultati del monitoraggio delle scale di risalita esistenti e delle necessità (oggetto della misura KTM14-P4-b088, non dettagliata nel POM fornito ma menzionata). Prevede un costo e una copertura finanziaria parziale, indicando tempi fino al 2027.</p> <p>Il PTA 2030 ribadisce l'importanza della continuità fluviale (NTA Art. 32, 24) e dedica una misura specifica (POM Scheda 4) alla programmazione di interventi di adeguamento. Questa scheda prevede esplicitamente sia l'adequamento che la gestione delle opere, e si basa su un monitoraggio continuo delle necessità.</p> <p>L'obbligo di adeguamento per gli impianti esistenti è implicito nella programmazione di interventi della Scheda 4 POM. La verifica effettiva e le sanzioni rientrano nei poteri di controllo dell'amministrazione concedente, rafforzati dagli obiettivi del PTA. Il "piano di manutenzione obbligatorio" non è esplicitamente menzionato come documento standard da allegare alla concessione in questi termini, ma la Scheda 4 POM parla di "gestione" delle opere, che implica manutenzione.</p> <p>Il PTA 2030 conferma l'assoluta priorità della tutela della fauna ittica e della continuità fluviale (NTA Art. 32). La Scheda 4 del POM è dedicata specificamente all'adequamento e alla gestione delle opere trasversali, prevedendo un programma di interventi basato su un monitoraggio continuo (collegato alla misura KTM14-P4-b088) per affrontare sia le nuove realizzazioni sia l'adequamento dell'esistente, come dimostrato dagli interventi del progetto LIFE GrayMarble citato. Le prescrizioni</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Associazione Valle Virtuosa	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>tecniche dettagliate (come quelle del Vademecum citato da Valle Virtuosa) rimangono il riferimento per la progettazione e l'adeguamento. Il PTA rafforza il quadro per la verifica del rispetto di tali norme, attraverso il monitoraggio ambientale (NTA Art. 7) e la valutazione degli interventi (NTA Art. 26, 32). La manutenzione è parte integrante della corretta "gestione" prevista dalla Scheda 4 POM.</p>
		<p>Misuratori di portata reali e continui</p> <p>Critica l'attuale sistema di stima indiretta della portata basato solo sul livello idrico, ritenendolo insufficiente secondo ISPRA. Sottolinea la mancanza di monitoraggi specifici dei deflussi reali, rendendo inefficace la valutazione degli impatti. Chiede l'obbligo di installazione di misuratori reali e in continuo (portata prelevata, restituita, residua) per tutte le concessioni (nuove ed esistenti), citando un esempio virtuoso dalla Liguria con tecnologie specifiche e blocco automatico. Chiede perché il PTA VdA non preveda sistemi simili, indicazioni su strumentazione, verifiche, responsabilità e un piano di adeguamento con tempistiche certe, anche con contributi pubblici. Vede le "prescrizioni in via temporanea" come potenziali soluzioni permanenti inefficaci.</p>	<p>o NTA: L'Art. 21 (Misuratori della portata prelevata e rilasciata) stabilisce al comma 1: "Tutti i punti di prelievo d'acqua sul territorio, a qualunque uso siano destinati, così come i punti di rilascio del deflusso ecologico, devono essere dotati di misuratore della portata d'acqua prelevata in corrispondenza dei punti di prelievo e di rilascio del deflusso ecologico...". Il comma 2 ammette deroghe parziali per sistemi con più prese, purché tutta l'acqua sia quantificata e distinta tra superficiale e sotterranea. Il comma 3 specifica l'obbligo per pozzi domestici ai fini del bilancio idrico. Il comma 4 rimanda a DGR per dettagli sull'irrigazione collettiva. L'Art. 23 sul DE e l'Art. 22 sulla razionalizzazione implicano la necessità di misure precise.</p> <p>o POM: La Scheda 9 (KTM07-P3-a029: Definizione DE e controllo) sottolinea che "L'informazione fondamentale... è rappresentata dalla conoscenza dei dati di portata effettivamente presenti in alveo, a monte e a valle delle opere di captazione..." e prevede la possibilità di autorizzare in via temporanea modifiche al regime delle portate per consentire la valutazione degli effetti, al termine della quale si approvano i nuovi valori definitivi. La Scheda 12 (KTM08-P3-b038: Quantificazione volumi irrigui) prevede l'installazione di misuratori e sistemi informatici di monitoraggio. La Scheda 15 (KTM14-P3-b081: Bilancio idrico) e la Scheda 22 (KTM14-P5-a068: Stima SWE e portate) mirano a migliorare la conoscenza quantitativa.</p> <p>Il PTA 2030, tramite l'Art. 21 NTA, introduce l'obbligo generalizzato di dotare tutti i punti di prelievo e rilascio DE di misuratori di portata. Questo recepisce la richiesta fondamentale di passare da stime</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Associazione Valle Virtuosa	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>indirette a misure dirette. L'obbligo si applica sia alle nuove che alle derivazioni esistenti (in quanto la norma non fa distinzioni e si applica dal momento dell'approvazione del PTA, Art. 42 NTA).</p> <p>Il PTA non specifica nel dettaglio quale tipo di strumentazione usare (come nell'esempio ligure), né un "piano di adeguamento tecnico con tempistiche certe" o contributi pubblici specifici per questo. Questi aspetti vanno definiti in atti attuativi successivi (come previsto in generale dall'Art. 5 NTA).</p> <p>Il PTA 2030 accoglie pienamente la necessità di superare le stime indirette, introducendo con l'Art. 21 delle NTA l'obbligo tassativo per tutti i concessionari (nuovi ed esistenti) di installare misuratori di portata sia sui prelievi che sui rilasci del Deflusso Ecologico. Questo obbligo generalizzato è uno strumento chiave per garantire il controllo effettivo e la valutazione degli impatti menzionati da Valle Virtuosa.</p>
		<p>Ripristino ambientale post-eventi eccezionali</p> <p>Richiama l'Art. 7, c. 10 del D.Lgs. 152/2006, che permette deroghe temporanee agli obiettivi di qualità in caso di eventi eccezionali, ma a condizione di adottare misure per evitare ulteriore deterioramento e ripristinare lo stato precedente. Critica gli interventi post-alluvione in VdA, spesso limitati a spianamenti meccanici distruttivi dell'alveo, in contrasto con la norma. Chiede che il PTA imponga criteri tecnici e ambientali rigorosi per tali interventi, misure obbligatorie di ripristino della funzionalità e naturalità, monitoraggio pubblico e rendicontazione degli effetti.</p>	<p>o NTA: L'Art. 26 (Disposizioni relative alla realizzazione di interventi in alveo) stabilisce che ogni intervento deve salvaguardare le qualità ecologiche, limitare le alterazioni morfologiche e naturali, prevedere mitigazioni, e definisce una procedura autorizzativa che valuta la coerenza con gli obiettivi del Piano. L'Art. 27 (Disposizioni per il recupero delle condizioni di naturalità) indica indirizzi come la ricostituzione degli equilibri naturali, il ripristino della vegetazione, il recupero dell'equilibrio dinamico dell'alveo. L'Art. 25 (Disposizioni specifiche per la salvaguardia) mira a conservare le condizioni naturali.</p> <p>o POM: La Scheda 6 (KTM050617-P4-a115: Manutenzione territori montani) prevede programmi di manutenzione per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua. La Scheda 7 (KTM06-P4-a020: Vegetazione ripariale) prevede linee guida per la gestione della vegetazione e interventi di rinaturalizzazione. La Scheda 8 (KTM06-P4-b027: Interventi integrati rischio idrogeologico e riqualificazione) mira a integrare la mitigazione del rischio con la tutela e riqualificazione</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Associazione Valle Virtuosa	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>degli ecosistemi, aggiornando il censimento delle opere e individuando tratti da migliorare.</p> <p>Il PTA 2030, pur non avendo una sezione specifica sugli interventi post-evento eccezionale, stabilisce principi e regole generali per qualsiasi intervento in alveo (NTA Art. 26) che vanno nella direzione richiesta: salvaguardia ecologica, limitazione delle alterazioni, valutazione preventiva. Promuove inoltre misure attive di recupero della naturalità (NTA Art. 27) e riqualificazione (POM Schede 7, 8).</p>
		<p>Violazione degli obiettivi di qualità per le acque a specifica destinazione (vita pesci)</p> <p>Richiama l'Art. 79 del D.Lgs. 152/2006 sulle acque a specifica destinazione (incluse quelle per la vita dei pesci) e i relativi obiettivi di qualità (Allegato 2) da perseguire tramite il PTA. Critica la situazione del T. Saint-Barthélemy (17 derivazioni in 12 km) come esempio di mancata tutela. Lamenta l'assenza di provvedimenti urgenti (previsti dall'Art. 84) e la mancata verifica della qualità rispetto ai parametri di legge (Art. 85). Critica la Scheda 10 POM (pag. 48 del POM?) per l'esclusione delle concessioni esistenti dall'applicazione delle misure, la presenza di dati datati e la mancanza di analisi biologiche aggiornate. Solleva dubbi sulla risposta all'EU PILOT 6011/14/ENVI sul non deterioramento e impatti cumulativi. Critica la vaghezza a pag. 44 del POM sulla misurazione delle portate, l'assenza dell'obbligo di misura in continuo e l'esclusione dell'analisi MCA per derivazioni con serie storiche (pag. 46 POM). Riassume chiedendo: applicazione integrale Art. 79, 84, 85 D.Lgs. 152/06 anche all'esistente, aggiornamento dati, valutazione impatti cumulativi, obbligo strumentazione misura portate, rifiuto esclusioni basate su serie storiche, recepimento principi EU PILOT.</p>	<p>o NTA: L'Art. 10 elenca le aree a specifica destinazione, incluse le acque idonee alla vita dei pesci. L'Art. 11 rimanda all'allegato sulla designazione dei corpi idrici salmonicoli. L'Art. 14 stabilisce gli obiettivi generali di qualità (buono/elevato). L'Art. 15 definisce gli obiettivi specifici per le aree a specifica destinazione, rinviando per i dettagli alle normative vigenti e stabilendo per le acque per la vita dei pesci (lett. b) l'obiettivo di mantenere/migliorare le condizioni di deflusso e morfologiche per le specie autoctone. L'Art. 30 introduce le misure specifiche per queste aree. L'Art. 32 detta misure specifiche per la tutela dell'ittiofauna, richiedendo un approccio di particolare tutela nella determinazione del DE e nella valutazione del rischio per queste acque. L'Art. 23 sul DE e l'Art. 21 sui misuratori si applicano a tutte le derivazioni. L'Art. 42 stabilisce che il PTA si applica ai procedimenti non conclusi, ai rinnovi e alle varianti sostanziali. Questo implica che le nuove regole (DE, misuratori, valutazioni) si applicheranno progressivamente anche alle concessioni esistenti al momento del loro rinnovo o modifica significativa. Non c'è una "sanatoria generalizzata". L'esclusione nella Scheda 10 POM riguarda la specifica matrice di rischio ex-ante per i rinnovi delle grandi derivazioni idroelettriche, non l'applicazione degli obblighi generali del PTA (come il DE).</p> <p>o POM: La Scheda 9 (KTM07-P3-a029: Definizione DE) descrive la procedura MCA per determinare il DE, basata su dati aggiornati e</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Associazione Valle Virtuosa	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>valutazione integrata. Ammette l'esclusione dall'MCA (ma non dalla valutazione idrologica) per derivazioni idroelettriche su concessioni esistenti per altri usi (es. potabile) solo se si dispone di serie storiche affidabili degli ultimi 15 anni e senza modifica dei parametri. Non è un'esclusione generalizzata per tutte le grandi derivazioni esistenti basata solo sulle serie storiche. La Scheda 10 (KTM07-P3-a030: Valutazione rischio ambientale) applica la Direttiva Derivazioni AdBPo per valutare ex-ante la compatibilità di nuove domande, rinnovi (escluse grandi derivazioni idroelettriche), potenziamenti, varianti. La critica di Valle Virtuosa alla Scheda 10 POM per l'esclusione delle concessioni esistenti sembra riferirsi a questa esclusione dalla valutazione ex-ante del rischio ambientale per i rinnovi delle grandi derivazioni, non all'applicazione generale delle misure del PTA o del DE. La Scheda 16 (KTM14-P3P4-a051) mira ad aumentare le conoscenze sugli impatti idrologici sulle componenti biotiche. La Scheda 21 (KTM14-P5-a059) prevede l'integrazione delle reti di monitoraggio. Il monitoraggio biologico è implicitamente previsto dalle metodologie di classificazione dello stato ecologico (Art. 9 NTA) e dalle attività di ARPA (Art. 7 NTA).</p> <p>EU PILOT: Il recepimento dei principi del "non deterioramento" e della valutazione degli impatti è intrinseco agli obiettivi del PTA (NTA Art. 14) e alle procedure di valutazione previste (POM Schede 9, 10). Il PTA 2030 recepisce le normative nazionali (D.Lgs. 152/06 Artt. 79, 84, 85) attraverso i suoi obiettivi specifici per le acque a vita ittica (NTA Art. 15b, Art. 32) e l'applicazione delle sue norme ai rinnovi e varianti (NTA Art. 42), garantendo quindi un'applicazione progressiva anche all'esistente senza sanatorie. L'introduzione dell'obbligo di misuratori reali (NTA Art. 21) e la metodologia MCA per il DE (POM Scheda 9) basata su dati aggiornati rispondono alle esigenze di controllo e valutazione. Le esclusioni citate sono specifiche e limitate. Il monitoraggio continuo (NTA Art. 7) e le misure conoscitive (POM</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Associazione Valle Virtuosa	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			Schede 16, 21) garantiranno l'aggiornamento dei dati. Il PTA è allineato ai principi europei di non deterioramento e valutazione degli impatti.

Soggetto: Elettricità Futura  
Referente:  
Indirizzo di posta elettronica: ef@pec.elettricitafutura.it

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Elettricità Futura	Risposta alle osservazioni e note esplicative
	POM - Scheda n. 9 (ID 9 PdGPo)	Si chiede di chiarire se quanto riportato nella descrizione della misura in merito alla “conoscenza dei dati di portata effettivamente presenti in alveo a monte e a valle delle opere di captazione” comprende anche l’utilizzo di modelli idrologici, opportunamente tarati, per garantire un’adeguata estensione temporale per l’applicazione delle valutazioni del Deflusso Ecologico.	<p>La scheda è stata integrata:</p> <p>L’informazione fondamentale per lo svolgimento della procedura di valutazione è rappresentata dalla conoscenza dei dati di portata effettivamente presenti in alveo, a monte e a valle delle opere di captazione in esame: tali misurazioni (<i>o l’utilizzo di modelli idrologici adeguatamente tarati almeno per le fasi iniziali</i>), infatti, sono le uniche informazioni in grado di consentire una corretta valutazione dei quantitativi disponibili, al fine di garantire un’equa ripartizione dell’acqua destinata ad assicurare idonea tutela paesaggistica e il corretto mantenimento di un ecosistema ampio e diversificato, nonché consentire anche lo sfruttamento della risorsa.</p>
	POM - Scheda n. 10 (ID 10 PdGPo)	Fermo restando che per la riassegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni (>3 MW), sia mediante rinnovo con gli attuali parametri di concessione, sia tramite potenziamento o variante sostanziale, così come previsto nella Scheda n. 10 non si	Si conferma l’applicazione della Direttiva

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Elettricità Futura	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		<p>applica il metodo ERA, si chiede di chiarire se per le piccole derivazioni (&lt;3MW) soggette all'applicazione della metodologia ERA in caso di rinnovo valga testualmente quanto riportato nell'Allegato 1 della Direttiva Derivazioni in merito a "L' applicazione della metodologia ERA alla valutazione delle derivazioni idriche da acque superficiali" che si riporta di seguito:</p> <p><i>"La valutazione del rischio ambientale indotto dal rinnovo della concessione di una derivazione (senza alcuna modifica dei valori di prelievo), singola o cumulata ad altre esistenti, prevede due casi distinti:</i></p> <p><i>a) il corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ambientale "buono" o "elevato". Alla derivazione si attribuisce direttamente l'area "Attrazione", in quanto è presumibile che la derivazione non comporti rischi per la qualità del corpo idrico, subordinatamente alle eventuali prescrizioni necessarie ad adeguare la derivazione e/o le sue opere alle norme ambientali vigenti;</i></p> <p><i>b) corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ambientale inferiore a "buono". In questo caso la derivazione potrebbe costituire la causa, o una delle cause, dell'insufficiente livello di qualità ambientale del corpo idrico e pertanto va condotta la valutazione per i due casi seguenti:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. le pressioni sul corpo idrico non sono la causa dello stato inferiore al buono: alla derivazione si attribuisce direttamente l'area "Attrazione", subordinatamente alle eventuali prescrizioni necessarie ad adeguare la derivazione e/o le sue opere alle norme ambientali vigenti;</i></li> <li><i>2. le pressioni sul corpo idrico sono la causa o una delle cause dello stato inferiore al buono. L'esito della valutazione è rappresentato nella tabella sottoindicata."</i></li> </ol>	
	NTA - Couso delle acque derivate e razionalizzazione e miglioramento dei prelievi (art. 22)	L'articolo 22, comma 2, lettera d), stabilisce che una delle condizioni per l'ammissione di interventi volti a rendere più razionali e sicuri i prelievi, e a favorire il couso delle acque relativamente a derivazioni già assentite e regolarmente attivate, e per le quali esiste un diritto di derivazione valido, è che il nuovo regime delle portate derivate sia compatibile con quanto previsto dalla misura KTM07-P3- a030 "Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche (Delib. CIP 3/2017)".	Si conferma l'interpretazione

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Elettricità Futura	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		<p>Si chiede di chiarire se nel caso in cui una derivazione irrigua già precedentemente assentita insistente su un tratto sotteso da un impianto idroelettrico venga, come successo più volte, accorpata ad una derivazione idroelettrica esistente, si possono sommare le due portate massime e medie dei due diritti esistenti senza incorrere nella direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche (delib. CIP 3/2017).</p> <p>In caso di esito negativo, si chiede di valutare la riformulazione della citata disposizione tenendo in considerazione che la somma di portate massime precedentemente assentite rappresenta già una situazione di impatto esistente. Ciò, quindi, non modifica le pressioni in essere in modo da incorrere in una valutazione del rischio (ERA).</p>	
	NTA - Misure di tutela nel caso di restituzioni delle acque (art. 33)	In merito alla disposizione in oggetto si propone l'avvio, di concerto con gli Enti competenti, di tavoli tecnici volti a individuare gli impianti che possano potenzialmente generare effetti di hydropeaking, e valutare successivamente le eventuali misure di mitigazione o l'applicazione di deroghe, ove non tecnicamente fattibile, tramite specifici protocolli di gestione.	Si conferma che si opererà come richiesto nella fase attuativa
	NTA - Regolamentazione dei prelievi idrici nelle aree sottoposte a vincolo specifico (art. 37)	<p>Al fine di salvaguardare il processo di rinnovamento, incluso il potenziamento delle concessioni di grande derivazione (potenza nominale &gt;3MW) ritenute strategiche anche se site in aree sottoposte a vincolo specifico, nel rispetto degli obiettivi ambientali posti dal PTA in accordo con l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, si propone di inserire all'articolo 37, comma 1, dopo la lettera d) la seguente:</p> <p>e) alla maggior produzione di energia idroelettrica dalle grandi derivazioni d'acqua (&gt;3 MW) se ritenute strategiche a livello regionale, anche mediante potenziamento o variante sostanziale.</p>	<p>Inserito il seguente punto c) al comma 2</p> <p>c) le rimodulazione dei prelievi nel corso dell'anno per le grandi derivazioni finalizzate a incrementare la produzione energetica, alle condizioni da i. a v. del punto b) e secondo le procedure autorizzative applicabili.</p>

Soggetto: Confindustria Valle d'Aosta  
 Indirizzo di posta elettronica: confindustriavda@pec.it

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Confindustria Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
	Art. 37 NTA	<p>Al fine di salvaguardare il processo di rinnovamento anche con potenziamento delle concessioni di grande derivazione (&gt;3 MW di potenza nominale) ritenute strategiche anche se site in aree sottoposte a vincolo specifico, nel rispetto degli obiettivi ambientali posti dal PTA in accordo con l'Autorità di Distretto del Po si segnala di inserire all'art. 37 comma 1 anche:</p> <p><i>"alla maggior produzione di energia idroelettrica dalle grandi derivazione d'acqua (&gt;3 MW) se ritenute strategiche a livello regionale, anche mediante potenziamento o variante sostanziale".</i></p>	Idem come Elettricità Futura
	Art. 22 – comma 2, punto d NTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel caso in cui una derivazione irrigua già precedentemente assentita insistente su un tratto sotteso da un impianto idroelettrico venga, come successo più volte, accorpata ad una derivazione idroelettrica esistente, si possono sommare le due portate massime e medie dei due diritti esistenti senza incorrere nella direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche (delib. CIP 3/2017)?</li> <li>• Nel caso di risposta negativa si chiede di valutare la riformulazione del punto tenendo in considerazione il fatto che la somma di portate massime già assentite rappresentano già una situazione di impatto esistente. Tale situazione non modifica in sostanza le pressioni in essere tale da incorrere in una valutazione del rischio (ERA).</li> </ul>	Idem come Elettricità Futura
	Art. 33 NTA	<p>Per quanto riguarda l'art. 33 del programma operativo delle misure che riporta "misure di tutela nel caso di restituzioni delle acque" si richiede la possibilità di avviare di concerto con gli Enti competenti dei tavoli tecnici per individuare gli impianti che potenzialmente possano generare effetti di hydropeaking e successivamente valutare le eventuali misure di mitigazione o l'applicazione di deroghe, ove non tecnicamente fattibile, tramite specifici protocolli di gestione.</p>	Idem come Elettricità Futura
	Scheda 9 POM	<p><i>"La conoscenza dei dati di portata effettivamente presenti in alveo a monte e a valle delle opere di captazione",</i> riportata nella scheda 9, prevede anche l'utilizzo di modelli</p>	Idem come Elettricità Futura

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Confindustria Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		idrologici opportunamente tarati per garantire una adeguata estensione temporale per l'applicazione delle valutazioni del Deflusso Ecologico?	
	Scheda 10 POM	<p>Fermo restando che per la riassegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni (&gt;3 MW) sia mediante rinnovo con gli attuali parametri di concessione sia anche mediante potenziamento o variante sostanziale non si applica il metodo ERA, come riportato nella scheda 10, si richiede se per le piccole derivazioni (&lt; 3 MW) soggette all'applicazione della metodologia ERA in caso di rinnovo valga testualmente quanto riportato nell'allegato 1 <i>"applicazione della metodologia ERA alla valutazione delle derivazioni idriche da acque superficiali"</i> del Distretto del Po che riporta:</p> <p><i>"La valutazione del rischio ambientale indotto dal rinnovo della concessione di una derivazione (senza alcuna modifica dei valori di prelievo), singola o cumulata ad altre esistenti, prevede due casi distinti:</i></p> <p><i>il corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ambientale "buono" o "elevato". Alla derivazione si attribuisce direttamente l'area "Attrazione", in quanto è presumibile che la derivazione non comporti rischi per la qualità del corpo idrico, subordinatamente alle eventuali prescrizioni necessarie ad adeguare la derivazione e/o le sue opere alle norme ambientali vigenti;</i></p> <p><i>corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ambientale inferiore a "buono". In questo caso la derivazione potrebbe costituire la causa, o una delle cause, dell'insufficiente livello di qualità ambientale del corpo idrico e pertanto va condotta la valutazione per i due casi seguenti:</i></p> <p><i>1) le pressioni sul corpo idrico non sono la causa dello stato inferiore al buono: alla derivazione si attribuisce direttamente l'area "Attrazione", subordinatamente alle eventuali prescrizioni necessarie ad adeguare la derivazione e/o le sue opere alle norme ambientali vigenti;</i></p> <p><i>2) le pressioni sul corpo idrico sono la causa o una delle cause dello stato inferiore al buono. L'esito della valutazione è rappresentato nella tabella sotto indicata."</i></p>	Idem come Elettricità Futura

Soggetto: Comune di Saint-Marcel  
Referente: Andrea BIONAZ  
Indirizzo di posta elettronica: an.bionaz@comune.saintmarcel.ao.it

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Comune Saint-Marcel	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		<p>L'osservazione solleva criticità riguardo alla drastica diminuzione dei quantitativi d'acqua prelevabili dai "rus" (canali irrigui tradizionali), derivante dalla mappatura SIGRIAN che ha ridefinito le esigenze irrigue basandosi sulle superfici effettivamente coltivate. Si contesta una riduzione generalizzata, evidenziando la persistenza dell'irrigazione a scorrimento, le "perdite" dei canali che alimentano l'ecosistema e il rischio di insufficiente approvvigionamento per i terreni più distanti. Si propone di mantenere i moduli di prelievo concessionati, limitando però il tempo di caricamento dei canali e rivedendo le "égances" (turni di distribuzione dell'acqua).</p>	<p>Razionalizzazione e Fabbisogni Irrigui:  L'articolo 20 "Misure per la tutela quantitativa delle risorse idriche" stabilisce che nel settore irriguo devono essere verificati e assicurati gli effettivi fabbisogni irrigui, considerando le colture, le condizioni pedoclimatiche, l'efficienza del trasporto e dei metodi di irrigazione. Questo si allinea con la necessità di una valutazione precisa delle esigenze, come quella effettuata tramite SIGRIAN, ma apre anche alla considerazione dell'efficienza.</p> <p>Deflusso Ecologico e Prelievi Esistenti:  L'articolo 23, comma 3, tratta specificamente i prelievi per usi irrigui o civili esistenti su corsi d'acqua non classificati e riconducibili ad "antichi diritti". Per questi, le portate di deflusso ecologico sono definite "in coerenza con la possibilità di assicurare l'approvvigionamento idrico indispensabile delle colture e con riferimento allo stato naturale che si è consolidato nel tempo nel corpo idrico, previa valutazione dell'impatto dell'applicazione della misura KTM07-P3-a029</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Comune Saint-Marcel	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>e della qualità ambientale del corpo idrico stesso".</p> <p>Couso e Razionalizzazione dei Prelievi: L'articolo 22 "Couso delle acque derivate e razionalizzazione e miglioramento dei prelievi" ammette, per derivazioni esistenti, la redistribuzione del volume medio annuo assentito, potendo variare portata massima e media e estendendo il periodo di prelievo se originariamente inferiore all'anno. Questo potrebbe essere uno strumento per attuare la proposta di mantenere i moduli concessionati ma con tempi di carico differenti, a condizione che siano rispettati gli obiettivi ambientali e il deflusso ecologico.</p> <p>Misuratori di Portata: L'articolo 21, comma 4, prevede che per i prelievi idrici per l'irrigazione collettiva, gli obblighi di installazione di misuratori e le eventuali deroghe siano stabiliti con delibera della Giunta regionale. Ciò è rilevante per la gestione e il controllo dei quantitativi effettivamente prelevati.</p> <p>Misure per la Carenza Idrica: L'articolo 29 "Misure per la carenza idrica" prevede che la Regione definisca un programma d'azione che include indirizzi per un'equa ripartizione delle risorse, con priorità all'uso potabile e poi irriguo, e misure per il contenimento dei consumi.</p> <p>Riferimenti nel Programma Operativo delle Misure (POM):</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Comune Saint-Marcel	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>KTM07-P3-a029 "Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio" (Scheda n. 9): Questa misura è centrale per la determinazione dei deflussi ecologici, che influenzano direttamente i volumi prelevabili. La procedura descritta, basata sull'analisi multi-criterio (MCA) e sul coinvolgimento di un Tavolo Tecnico, è la sede per discutere e valutare le specificità dei "rus", comprese le "perdite utili" e la necessità di non intubare i canali. La scheda evidenzia che per i prelievi irrigui "antichi diritti", la determinazione del deflusso ecologico terrà conto della necessità di assicurare l'approvvigionamento e dello stato consolidato del corpo idrico.</p> <p>Il PTA mira effettivamente a una razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica basata sui fabbisogni effettivi (Art. 20 NTA, Misura KTM08-P3-b038 POM ). L'Art. 23, comma 3 NTA e la Misura KTM07-P3-a029 POM prevedono una specificità nella definizione del deflusso ecologico per i prelievi irrigui esistenti e gli "antichi diritti", che potrebbe permettere di considerare il ruolo ecosistemico dei "rus" e le necessità delle colture tradizionali.</p> <p>L'Art. 22 NTA sul couso e la razionalizzazione dei prelievi potrebbe consentire una rimodulazione dei prelievi (es. caricare il "ru" per tempi più limitati) mantenendo i volumi</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Comune Saint-Marcel	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>annui, purché compatibile con gli obiettivi ambientali.</p> <p>La questione delle "perdite" dei "rus" che contribuiscono all'ecosistema e alla ricarica delle falde è un elemento importante da portare all'attenzione nell'ambito della definizione del deflusso ecologico e della valutazione degli impatti (KTM07-P3-a029 POM ).</p> <p>In pratica, già oggi, le valutazioni sono sempre fatte considerando non solo le estensioni da irrigare, ma anche la modalità di irrigazione e le eventuali criticità presenti nelle strutture.</p>
		<p>L'osservazione descrive l'iniziativa del Comune di Saint-Marcel per la realizzazione di due bacini artificiali di accumulo per razionalizzare l'uso della risorsa idrica, specialmente in estate. Si menziona che il PTA dovrebbe finanziare progettazione e lavori e si evidenziano necessità di approfondimenti (geologici, impermeabilizzazione) e la problematica della proprietà privata del vallone.</p>	<p>L'articolo 29 "Misure per la carenza idrica" prevede, tra le azioni, "le modalità di conservazione delle acque nei momenti di maggiore disponibilità in relazione alle esigenze idriche del territorio, individuando le misure di mitigazione necessarie ove fosse necessario intervenire nelle aree di cui all'articolo 10, comma 2" (aree di particolare tutela). Questo articolo supporta la realizzazione di accumuli.</p> <p>L'articolo 28 "Misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici" sottolinea la necessità di nuove modalità di gestione per assicurare l'approvvigionamento idrico, e i bacini di accumulo possono rientrare in questa strategia.</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Comune Saint-Marcel	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>L'articolo 10, comma 2, elenca aree considerate oggetto di particolare tutela, tra cui "i laghi naturali, gli invasi artificiali... nonché tutti i territori posti a quota superiore a 2000 m". La realizzazione di nuovi invasi in queste aree richiede quindi particolare attenzione e misure di mitigazione, come accennato nell'Art. 29.</p> <p>L'Articolo 38 "Misure di tutela per corpi idrici e aree particolari" specifica che per tali aree "non sono ammessi interventi di prelievo idrico e di alterazione morfologica, chimico-fisica e della qualità biologica tali da compromettere o alterare in modo significativo gli habitat", fatti salvi gli interventi di cui all'Art. 29, comma 1, lett. d) (che si riferisce alle misure straordinarie per la gestione delle acque disponibili negli invasi in caso di carenza idrica). Ogni intervento deve essere preceduto da una valutazione specifica degli effetti.</p> <p>KTM24-P3-b102 "Predisposizione del Piano di Gestione delle Siccità a livello di Distretto... e sua applicazione a livello regionale..." (Scheda n. 27): Sebbene focalizzata sulla gestione della siccità, questa misura implica la necessità di strategie di approvvigionamento, tra cui potrebbero rientrare gli accumuli.</p> <p>KTM14-P3-b081 "Calcolo del bilancio idrico per il livello regionale, di sottobacino e di corpo idrico" (Scheda n. 15): La definizione di un bilancio idrico aggiornato è fondamentale per</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Comune Saint-Marcel	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>pianificare la necessità e la localizzazione di nuovi accumuli.</p> <p>Nel PTA non vi sono (e non vi possono essere) misure per il finanziamento o la realizzazione diretta di nuovi bacini di accumulo su iniziativa regionale, ma il POM si concentra sull'attuazione di misure del Piano di Gestione del Distretto del Po e su studi e adeguamenti normativi. Il finanziamento di opere infrastrutturali come i bacini devono rientrare in altre linee di finanziamento regionali o statali, coerenti con gli obiettivi del PTA</p> <p>La realizzazione di bacini di accumulo è coerente con gli obiettivi del PTA relativi alla gestione della carenza idrica (Art. 29 NTA ) e all'adattamento ai cambiamenti climatici (Art. 28 NTA ).</p> <p>Si segnala che la Giunta regionale con DGR 1240/2023 ha individuato due proposte progettuali (bacino di accumulo in località Gordzà e bacino di accumulo del Fallère) relative alla realizzazione di altrettanti bacini di accumulo e ha demandato all'Assessorato Agricoltura il caricamento di tali proposte progettuali sulla piattaforma PNISSI. Al momento le opere non sono ancora state oggetto di finanziamento nazionale.</p> <p>Sempre in relazione al quesito posto, la l.r. 17/2016 prevede all'art. 18, c. 1 bis, un aiuto a fondo perduto fino ad un massimo del 100%</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Comune Saint-Marcel	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			delle spese ammissibili per il pagamento degli oneri progettuali da sostenere al fine di realizzare il livello progettuale minimo richiesto per la partecipazione a bandi e programmi nazionali.

Soggetto: Comitato "Giù le mani dalle acque e da CVA"  
Referente: Ezio Roppolo  
Indirizzo di posta elettronica: ezio.roppolo@gmail.com

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Comitato "Giù le mani dalle acque e da CVA"	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		<p>Viene evidenziato come la tecnologia per il monitoraggio continuo sia una prassi consolidata, sia per i flussi convogliati in impianti idroelettrici che, seppur con maggiori approssimazioni, per i corsi d'acqua a pelo libero. Si sottolinea inoltre la duplice funzione del monitoraggio:</p> <p><b>Controllo dei Prelievi:</b> Considerato un compito della Pubblica Amministrazione (PA) per garantire la correttezza dei concessionari e tutelare la cittadinanza. I dati raccolti sono ritenuti essenziali per definire valori scientificamente ottimali del Deflusso Ecologico, basati su parametri oggettivi (fisico-chimici-biologici e stato ambientale) e non su fattori discrezionali o capacità gestionali degli operatori.</p> <p><b>Valore Tecnico-Scientifico:</b> La raccolta sistematica di dati, anche istantanei, è fondamentale per verificare gli impatti quali-quantitativi sui corpi idrici, sia nell'immediato sia nel lungo periodo, specialmente in relazione a variazioni di portata dovute a eventi atmosferici o attività umane come l'hydropeaking.</p> <p>Si lamenta l'assenza nel PTA di un sistema diffuso di misurazione, valutazione dati e sviluppo di azioni correttive, mettendo in dubbio l'efficacia della PA nella sua funzione di "tutela delle acque".</p>	<p>Le NTA contengono diverse disposizioni rilevanti per il monitoraggio dei deflussi e delle portate:</p> <p>Articolo 21 - Misuratori della portata prelevata e rilasciata:          Comma 1: Stabilisce che "Tutti i punti di prelievo d'acqua sul territorio, a qualunque uso siano destinati, così come i punti di rilascio del deflusso ecologico, devono essere dotati di misuratore della portata d'acqua prelevata in corrispondenza dei punti di prelievo e di rilascio del deflusso ecologico". Questo risponde direttamente alla richiesta di un sistema di misurazione.</p> <p>Comma 2: Permette, per sistemi derivatori esistenti con più punti di prelievo, l'installazione di misuratori solo su alcune prese, a condizione che tutta l'acqua prelevata sia quantificata e si possa distinguere tra prelievi superficiali e sotterranei.</p> <p>Comma 4: Specifica che per i prelievi irrigui collettivi, gli obblighi di installazione e le deroghe sono stabiliti con delibera della Giunta Regionale.</p> <p>Articolo 23 - Deflusso ecologico:          Comma 2: Indica che le modalità di determinazione e gestione del deflusso ecologico sono stabilite in accordo con la misura KTM07-P3-a029 del POM e assunte con atto del dirigente competente. La determinazione accurata del</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Comitato "Giù le mani dalle acque e da CVA"	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>DE, come auspicato nelle osservazioni, dipende dalla disponibilità di dati di portata.</p> <p>Articolo 6 - Monitoraggio dell'attuazione del PTA: Prevede un monitoraggio biennale dell'evoluzione delle condizioni ambientali, dello stato dei corpi idrici e dell'attuazione delle misure del POM.</p> <p>Articolo 7 - Monitoraggio dei corpi idrici: Affida ad ARPA VdA il compito di acquisire dati per una rappresentazione omogenea dello stato ambientale e per valutare la tendenza evolutiva.</p> <p>Articolo 8 - Sistema Informativo delle Risorse Idriche: La Regione sviluppa e aggiorna le conoscenze sullo stato quali-quantitativo delle acque, anche tramite una piattaforma digitale per la condivisione dei dati. Questo sistema potrebbe essere il collettore dei dati di monitoraggio auspicati.</p> <p>Articolo 40 - Misure conoscitive: Elenca diverse misure del POM volte ad aumentare e migliorare la conoscenza del sistema delle risorse idriche, tra cui: KTM14-P3P4-a051: Aumento delle conoscenze sugli impatti delle modifiche del regime idrologico sulle componenti biotiche. KTM14-P5-a059: Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale.</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Comitato "Giù le mani dalle acque e da CVA"	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>KTM14-P5-a068: Miglioramento della valutazione del contenuto equivalente d'acqua del manto nevoso (SWE) e consolidamento della catena modellistica per la previsione delle inondazioni (che implica dati di portata).</p> <p>Contrariamente a quanto percepito nell'osservazione circa un'"assenza nel Piano", sia le NTA che il POM contengono specifiche disposizioni e misure relative all'installazione di misuratori di portata (Art. 21 NTA ), al monitoraggio dei corpi idrici (Art. 7 NTA, Scheda POM n.21 ) e alla raccolta dati per la definizione del Deflusso Ecologico (Scheda POM n.9) e per il bilancio idrico (Scheda POM n.15 ).</p> <p>Obbligo di Misuratori: L'Art. 21 NTA impone l'obbligo di dotare di misuratori tutti i punti di prelievo e di rilascio del deflusso ecologico, indirizzando la necessità di controllo sistematico.</p> <p>Sviluppo Reti di Monitoraggio: La Scheda POM n.21 (KTM14-P5-a059) prevede specificamente "Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale", riconoscendo la necessità di potenziare l'infrastruttura di monitoraggio. La sua attuazione, con la previsione di risorse (seppur con copertura finanziaria indicata come "0%" ma con un costo di investimento di 400.000€ ), mira a colmare eventuali lacune.</p> <p>Sistema Informativo: L'Art. 8 NTA prevede lo sviluppo di un Sistema Informativo delle Risorse Idriche per la condivisione dei dati, che è il presupposto per una valutazione e gestione efficace delle informazioni raccolte.</p> <p>Monitoraggio Attuazione PTA: L'Art. 6 NTA e la sezione "MONITORAGGIO" del POM (pagg. 15 ss. ) definiscono</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Comitato "Giù le mani dalle acque e da CVA"	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>come il Piano stesso sarà monitorato, inclusa l'efficacia delle misure.</p> <p>le NTA e il POM del PTA includono le basi normative e programmatiche per l'istituzione e il potenziamento del monitoraggio dei deflussi. L'efficacia di tali disposizioni dipenderà dalla loro concreta e completa attuazione, inclusi gli stanziamenti finanziari e lo sviluppo operativo delle misure previste, in particolare la KTM14-P5-a059 per l'integrazione delle reti di monitoraggio. La critica sulla "dubbia efficacia della PA" sembra più indirizzata alla fase attuativa che alla presenza di previsioni nel Piano.</p>

Soggetto: LegambienteVDA  
Referente: Denis Buttol  
Indirizzo di posta elettronica: legambientevda@gmail.com

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni LegambienteVDA	Risposta alle osservazioni e note esplicative
	Art. 22 NTA	Esprime perplessità sulla possibilità, per i prelievi in couso, di modificare le portate massima e media annua, l'estensione del periodo di derivazione e lo spostamento delle opere di presa. Ritiene tale possibilità una "liberalizzazione eccessiva" che configura di fatto una nuova derivazione, la quale dovrebbe essere assoggettata alla relativa disciplina.	<p>L'Art. 22 ("Couso delle acque derivate e razionalizzazione e miglioramento dei prelievi"), al comma 1, ammette per le derivazioni già assentite e regolarmente attivate:</p> <p>a) la redistribuzione del volume medio annuo assentito, determinando sia la variazione della portata massima e della portata media derivata, sia l'estensione del periodo di prelievo, se originariamente inferiore all'intero anno.</p> <p>b) gli spostamenti delle opere di presa di diritti irrigui in altro sito ritenuto più idoneo. Il comma 2 pone condizioni a tali interventi, tra cui la compatibilità con gli obiettivi ambientali del corpo idrico (rif. Art. 17 NTA ), l'adeguamento al deflusso ecologico (Art. 23 NTA ) e l'installazione di misuratori (Art. 21 NTA ).</p> <p>Il comma 3 stabilisce che tali interventi sono autorizzati secondo le procedure per le variazioni delle autorizzazioni di derivazione.</p> <p>L'Art. 22 NTA consente modifiche significative ai parametri delle derivazioni esistenti in regime di couso. Sebbene il comma 3 richiami le procedure per le "variazioni", la portata delle modifiche ammesse (portata massima, media, periodo, localizzazione presa) si avvicina a quanto necessario per una "nuova derivazione". I criteri di valutazione per tali "variazioni sostanziali" in couso sono altrettanto rigorosi di quelli previsti per le nuove derivazioni, soprattutto in termini di valutazione degli impatti e di rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e del deflusso ecologico.</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni LegambienteVDA	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>Questo in linea con il PdGPO (es. "Direttiva Derivazioni" ) che promuove la razionalizzazione dei prelievi ma enfatizza la valutazione del rischio ambientale. L'attuazione dell'Art. 22 NTA è coerente con questi principi distrettuali: il "miglioramento" e la "razionalizzazione" non si traducono in un indebolimento della tutela della risorsa.</p>
	Artt. 30-39 NTA	<p>Per i siti della Rete Nucleo di ARPA, l'Art. 35 NTA prevede che non possa essere introdotta alcuna modificazione "a carico degli elementi di qualità biologica, idromorfologica e chimico-fisica". Legambiente chiede di aggiungere il divieto di variazioni quantitative riferite al deflusso naturale del corpo idrico.</p> <p>Le aree individuate come "indisponibili a nuove derivazioni a scopo idroelettrico" (Art. 36 NTA e relativo allegato) si riferiscono quasi esclusivamente a parchi, riserve, SIC, ZPS, Natura 2000 e tratti apicali (&lt;5 km<sup>2</sup>). Le aree di cui all'Art. 10 comma 2 NTA (laghi naturali, ghiacciai, zone umide, etc. non necessariamente classificate come parchi o Natura 2000) non sembrano soggette a questi vincoli più rigorosi.</p> <p>Pur condividendo in linea di massima le deroghe per nuovi prelievi nelle aree vincolate (Art. 36 NTA), critica la possibilità (Art. 37, c. 2, lett. b) che le derivazioni esistenti possano "rimodulare i prelievi con possibilità di variazione della portata massima e dell'estensione del periodo di prelievo". Questa è vista come una liberalizzazione eccessiva in aree protette, assimilabile a una nuova richiesta di prelievo dove i nuovi prelievi non sono ammessi.</p>	<p>L'Art. 35 ("Misure di tutela dei siti in condizioni di riferimento") stabilisce che "non può essere introdotta alcuna modificazione dello stato attuale a carico degli elementi di qualità biologica, idromorfologica e chimico-fisica" e che "non è ammesso alcun nuovo prelievo". L'Art. 35 NTA vieta già "alcun nuovo prelievo". Questa formulazione copre la preoccupazione espressa riguardo le variazioni quantitative, in quanto un nuovo prelievo inciderebbe direttamente sul deflusso.</p> <p>L'Art. 36 ("Aree sottoposte a vincolo specifico per la localizzazione di impianti idroelettrici") comma 1, elenca le aree in cui non sono ammesse nuove derivazioni idroelettriche, includendo Parchi Nazionali e Regionali, Riserve Naturali, Siti Natura 2000, e i tratti montani di corsi d'acqua con bacino sotteso &lt; 5 km<sup>2</sup>. L'Art. 10 comma 2 ("Aree a specifica destinazione e di particolare tutela") elenca una serie di aree oggetto di "particolare tutela" tra cui laghi naturali, ghiacciai, zone umide, cascate, torbiere, tratti iniziali dei corsi d'acqua e territori sopra i 2000 m.</p> <p>L'Art. 36 NTA elenca specificamente le aree con vincolo assoluto di inedificabilità idroelettrica. Le aree elencate nell'Art. 10 comma 2 NTA, se non ricadono anche nelle categorie dell'Art. 36, sono soggette alle misure di tutela dell'Art. 38 NTA, che sono</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni LegambienteVDA	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		<p>Per le aree di cui all'Art. 10 comma 2 NTA (laghi naturali, ghiacciai, ecc.), le misure di tutela previste dall'Art. 38 NTA sono generiche e possono essere facilmente superate da una valutazione specifica e misure di mitigazione presentate dal richiedente. Si suggerisce di richiedere motivazioni di "interesse generale" per gli interventi, o almeno che non siano di stretto interesse economico personale.</p> <p>Le misure di tutela per le aree glaciali, periglaciali e deglacializzate (Art. 39 NTA) sono giudicate generiche e banali (evitare inquinamento, opere architettoniche, attività industriali), attività improbabili in tali contesti. Non vengono invece fornite indicazioni per attività con impatti ambientali non verificati ma praticate sui ghiacciai (attività scientifiche, sportive come sci e alpinismo, eventi mediatici). Si richiedono prescrizioni più efficaci.</p>	<p>giudicate più generiche. Esiste quindi una differenziazione nel livello di vincolo che però è ritenuto adeguato.</p> <p>L'Art. 37 ("Regolamentazione dei prelievi idrici nelle aree sottoposte a vincolo specifico"), al comma 2, lettera b), consente la "rimodulazione dei prelievi assentiti [...] con possibilità di variazione della portata massima [...] e dell'estensione del periodo di prelievo" a determinate condizioni, tra cui il non peggioramento dello stato di qualità, il rispetto del DE e il miglioramento dell'efficienza d'uso. La formulazione dell'articolo impone il rispetto di condizioni (non peggioramento, DE, efficienza) comunque specifiche finalizzate a garantire una comprovata ottimizzazione ambientale o inderogabili esigenze di interesse pubblico generale, che saranno sottoposte a criteri di valutazione particolarmente stringenti e trasparenti.</p> <p>L'Art. 38 ("Misure di tutela per corpi idrici e aree particolari") prevede che per gli interventi nelle aree dell'Art. 10 c.2 si debba valutare la compatibilità e che, in caso di possibili alterazioni, il proponente individui misure di mitigazione e compensazione. Se l'alterazione è significativa, l'autorizzazione è subordinata a "specifiche e motivate esigenze di pubblico interesse generale". L'Art. 38 NTA, al comma 2, prevede quindi già che per alterazioni significative sia necessaria la motivazione di "pubblico interesse generale". La criticità sollevata potrebbe risiedere nella definizione di "alterazione significativa" e nella possibile discrezionalità della valutazione. Questi aspetti saranno oggetto di una definizione specifica in fase attuativa, al fine di garantire una tutela effettiva di queste aree particolari che non rientrano nei vincoli più stretti dell'Art. 36 NTA.</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni LegambienteVDA	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>L'Art. 39 ("Misure per la tutela delle aree glaciali") vieta attività che compromettono l'integrità fisica e l'evoluzione naturale, l'inquinamento, la realizzazione di opere architettoniche o infrastrutturali permanenti (salvo quelle per sicurezza o ricerca scientifica autorizzate), l'esplorazione e lo sfruttamento minerario, e lo sviluppo di opere o attività industriali. Ammette attività turistico-ricreative e sportive compatibili, interventi di messa in sicurezza, ricerca scientifica, e manutenzione di opere esistenti, previa valutazione di incidenza se in siti Natura 2000. L'Art. 39 NTA già prevede una regolamentazione, seppur generale. Il punto c) ammette attività turistico-ricreative e sportive "purché compatibili" e previa Valutazione di Incidenza in siti Natura 2000. La criticità sta nella definizione di "compatibilità" e nell'efficacia dei controlli. Data la crescente pressione su questi ambienti fragili e l'accelerazione dei cambiamenti climatici, saranno oggetto di specifica definizione in fase attuativa i criteri di valutazione della compatibilità per le attività sportive, turistiche e scientifiche, introducendo anche limiti quantitativi o qualitativi più stringenti e promuovendo studi specifici sugli impatti cumulativi di tali attività. Il PdGPo, nel suo quadro generale, enfatizza l'adattamento ai cambiamenti climatici e la tutela della biodiversità.</p>
	<p>Scheda n. 9 – Programma Operativo delle Misure</p>	<p>Esprime "perplexità circa l'efficacia delle Misure indicate" per la tutela quantitativa delle risorse idriche e, in particolare, per quanto concerne l'individuazione del Deflusso Ecologico (DE) mediante l'applicazione della metodologia di Analisi Multi Criteri (MCA). Questa preoccupazione è specificatamente riferita alle misure KTM P3-a029, P3-a030 e P3-b033 del Programma Operativo delle Misure (POM) del PTA VdA.</p>	<p>Riferimenti Normativi e Metodologici sul Deflusso Ecologico:  Art. 23 NTA ("Deflusso ecologico"): Stabilisce che a valle di ogni opera di presa deve essere garantito un DE conforme alla Deliberazione CIP AdBPo n. 4/2017 e al Decreto Direttoriale MATTM n. 30/2017. L'articolo dettaglia le metodologie di determinazione del DE, differenziando tra corpi idrici non significativamente alterati (metodi idrologici) e quelli</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni LegambienteVDA	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		<p>Le criticità sollevate in merito all'applicazione dell'MCA sono le seguenti:</p> <p>Partecipazione e Peso degli Stakeholder Ambientali: Pur riconoscendo la metodologia MCA descritta nella Scheda 9 del POM come "particolarmente esaustiva e condivisibile", Legambiente teme che il successo del processo dipenda criticamente dalla "effettiva partecipazione e il peso specifico" delle associazioni ambientaliste all'interno del "Tavolo Tecnico". Vi è il timore che il loro contributo possa risultare minoritario rispetto a quello dei portatori di interessi economici.</p> <p>Integrazione con il Sistema Informativo del Deflusso Ecologico (SIDE): Viene suggerita l'integrazione del processo MCA con il SIDE, sviluppato da ISPRA per il Distretto Padano, per una gestione più coerente e informata.</p> <p>Tempistiche e Regime Transitorio: Legambiente interroga sulla tempistica di applicazione del DE (pieno regime nel 2027) e sulla fase transitoria che prevede il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV) attuale, a meno di una "adeguata sperimentazione". Si chiede se ciò implichi la persistenza per anni di DMV potenzialmente inadeguati.</p> <p>Adattamento alla "Realtà Valdostana": Forte preoccupazione è espressa riguardo alla proposta, contenuta nella Scheda 10 del POM, di "valutazione della possibilità di concordare con l'Autorità di Bacino la possibilità di un adeguamento alla realtà valdostana" degli indirizzi operativi per il rilascio del DE. Legambiente teme che ciò possa tradursi in deroghe e facilitazioni, specialmente per l'uso idroelettrico, in una regione dove tale sfruttamento è già considerato invasivo. Si ritiene che la realtà valdostana non sia dissimile da altre contesti alpini.</p>	<p>significativamente alterati (metodi eco-idraulici come PHABSIM o olistici come ELOHA, Building Block Methodology). Non menziona esplicitamente l'MCA come metodo primario di determinazione del DE.</p> <p>Scheda n. 9 (KTM07-P3-a029): Prevede "l'applicazione della metodologia di analisi multicriteria (MCA) per la determinazione del DE, al fine di valutare gli impatti ambientali, sociali ed economici derivanti dall'applicazione del DE". Include la costituzione di un "Tavolo Tecnico" con i principali portatori di interesse.</p> <p>Scheda n. 10 (KTM07-P3-a030): Fa riferimento all'MCA per la "valutazione della compatibilità delle derivazioni (metodo ERA)" e contiene il punto sull'"adeguamento alla realtà valdostana".</p> <p>Documenti dell'Autorità di Distretto del Fiume Po (AdBPo) e Nazionali:</p> <p>Deliberazione CIP AdBPo n. 4/2017 ("Direttiva DE"):</p> <p>Definisce il quadro metodologico per la determinazione del DE nel distretto del Po.</p> <p>Art. 4 ("Metodologie di stima del DE"): Prescrive metodi idrologici per corpi idrici non significativamente alterati e metodi olistici o di simulazione dell'habitat (es. ELOHA, PHABSIM) per quelli significativamente alterati o con caratteristiche particolari.</p> <p>Art. 9 ("Partecipazione e Tavoli Tecnici"): Promuove la più ampia partecipazione dei portatori di interesse, anche tramite Tavoli Tecnici, nel processo di definizione del DE.</p> <p>L'MCA non è indicata come metodo primario per calcolare il DE, ma la partecipazione e la valutazione degli impatti sono centrali.</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni LegambienteVDA	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		<p>Grandi Derivazioni: Si nota che la proposta di utilizzo della Direttiva distrettuale sulla valutazione del rischio ambientale (Scheda 10) esclude le riassegnazioni o i rinnovi delle grandi derivazioni (&gt;3 MW). Legambiente auspica che anche per queste vengano considerate le indicazioni della Direttiva.</p>	<p>Decreto Direttoriale MATTM n. 30/2017 ("Linee Guida Nazionali DE"):</p> <p>Fornisce le linee guida nazionali, con un approccio metodologico simile a quello dell'AdBPo, enfatizzando metodi idrologici, di simulazione dell'habitat e olistici.</p> <p>Anche qui, l'MCA è vista più come uno strumento di supporto al processo decisionale che come metodo di calcolo primario del regime ecologico.</p> <p>Decreto AdBPo n. 88/2024 ("Indirizzi Distrettuali Gestione Dinamica DE"):</p> <p>Introduce misure per una gestione dinamica dei rilasci di DMV/DE in funzione della severità idrica, integrando la Del. 4/2017.</p> <p>Art. 3 ("Disposizioni particolari per la Regione Autonoma Valle d'Aosta..."): Riconosce che la Valle d'Aosta provvede alle finalità del decreto sul proprio territorio, "compatibilmente con quanto stabilito dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione". Ciò implica un'autonomia nell'attuazione, ma nel rispetto degli obiettivi generali e delle normative sovraordinate.</p> <p>L'applicazione dell'MCA nel contesto della determinazione del Deflusso Ecologico, come delineata nel PTA merita un'attenta considerazione alla luce delle preoccupazioni espresse e del quadro normativo.</p> <p>Ruolo dell'MCA nella Determinazione del DE:</p> <p>Le normative distrettuali e nazionali (Del. AdBPo 4/2017, DD MATTM 30/2017) indicano chiaramente che la quantificazione delle componenti del DE (portate, volumi, variabilità temporale) deve basarsi su metodi idrologici ed ecologici (es. analisi di serie storiche, simulazione dell'habitat, approcci olistici). Questi</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni LegambienteVDA	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>metodi mirano a definire un regime di deflusso che garantisca il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici. L'Art. 23 delle NTA del PTA VdA è allineato con questo approccio, specificando tali metodi. La Scheda 9 del POM del PTA VdA, indicando l'MCA "per la determinazione del DE, al fine di valutare gli impatti ambientali, sociali ed economici". È fondamentale chiarire che l'MCA non sostituisce i metodi tecnico-scientifici di calcolo del DE, ma interviene come strumento di supporto al processo decisionale. Il suo ruolo è:</p> <p>Valutare gli impatti ambientali, sociali ed economici derivanti dall'applicazione di un regime di DE scientificamente determinato.</p> <p>Confrontare scenari alternativi di attuazione del DE o di gestione delle risorse idriche che includano il rispetto del DE.</p> <p>Facilitare il dialogo e la negoziazione tra i diversi portatori di interesse, rendendo trasparenti i criteri di valutazione e le preferenze.</p> <p>Supportare la valutazione della compatibilità delle derivazioni (come indicato nella Scheda 10 per il metodo ERA).</p> <p>L'MCA è quindi utilizzata per analizzare le implicazioni dell'applicazione del DE e per strutturare il confronto tra i diversi interessi, non per "annacquare" i fabbisogni ecologici. Le procedure individuate dall'Amministrazione regionale sono volte a garantire il rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua esclusivamente qualora siano individuati quantitativi d'acqua prelevabili e valori di rilascio da garantire a valle dell'opera di presa (ovvero i valori di Deflusso Ecologico – DE) tali da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni LegambienteVDA	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>previsti per il corpo idrico sotteso dalla derivazione ed un adeguato livello di tutela paesaggistica.</p> <p>Negli ultimi anni, in tutti i livelli pianificatori (regionale, nazionale e comunitario) è stata data grande enfasi all'uso sostenibile della risorsa idrica e all'urgenza di rendere compatibili i prelievi con gli obiettivi di qualità ambientale e di salvaguardia dei corpi idrici. In particolare per uso sostenibile della risorsa si intende anche la riduzione dei fabbisogni, il risparmio idrico, la non compromissione degli obiettivi di qualità ambientale e il mantenimento dei processi naturali che si instaurano nel corso d'acqua.</p> <p>In conseguenza a questa dinamica evoluzione normativa nella gestione e nella tutela della risorsa idrica, a livello regionale, le istruttorie delle istanze di concessione di derivazione d'acqua si sono orientate verso valutazioni sempre più integrate, approfondite e congiunte, con il coinvolgimento sempre maggiore di tutti i diversi profili competenti nel merito dei differenti e talvolta contrapposti aspetti connessi con la gestione del bene "Acqua": dalla tutela delle risorse, compresi gli ecosistemi acquatici, alla qualità dell'acqua nei diversi corpi idrici, dalla difesa del suolo in relazione alla prevenzione dei rischi da inondazioni e di dissesto idrologico alle crescenti esigenze di acqua per la crescita economica ed energetica, lo sviluppo industriale e le esigenze civili.</p> <p>Ciascuna valutazione integrata relativa allo sfruttamento della risorsa a scopo idroelettrico trova quindi il proprio compimento in atti di concessione che individuano soluzioni equilibrate, capaci di rispondere alle esigenze dei diversi utenti dell'acqua, attraverso la formulazione di specifici parametri di concessione, fissati al fine di contemplare da una parte la doverosa e prioritaria salvaguardia dell'ecosistema fluviale e dall'altra la</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni LegambienteVDA	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>tutela delle esigenze di incremento nella produzione di energia da fonti rinnovabili.</p> <p>Sia per quanto attiene l'attuazione della direttiva distrettuale sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche sia per quanto riguarda i procedimenti di concessione di derivazione d'acqua, per la determinazione delle portate di Deflusso Ecologico (DE) da garantire a valle delle derivazioni, l'Amministrazione regionale ha sviluppato una specifica procedura sperimentale che, in ottemperanza al vigente quadro normativo regionale, nazionale e comunitario, effettua valutazioni integrate, approfondite e congiunte mediante il coinvolgimento di tutti i diversi profili competenti nel merito dei differenti aspetti connessi con la gestione del bene "Acqua".</p> <p>Il suddetto protocollo sperimentale prevede il coinvolgimento di tutte le Strutture e gli Enti chiamati ad esprimersi, a vario titolo, in merito alla complessiva compatibilità della derivazione con tutti gli interessi, puntuali e diffusi, presenti sul territorio; la definizione dei quantitativi di Deflusso Ecologico (DE) avviene mediante l'applicazione della metodologia MesoHABSIM e l'utilizzo dell'analisi multi-criterio (MCA).</p> <p>Dette metodologie risultano pienamente coerenti con le disposizioni contenute nei Decreti Direttoriali n. 29/STA/2017 e n. 30/STA/2017 del 13 febbraio 2017 e con le finalità perseguite dalle Delibere CIP 3/2017 e 4/2017, in termini di mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e di riequilibrio del bilancio idrico a livello di distretto idrografico del fiume Po e di mantenimento del deflusso ecologico dei corsi d'acqua in ambito distrettuale.</p> <p>La metodologia MesoHABSIM, infatti, è espressamente prevista dal Decreto Direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017, che</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni LegambienteVDA	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>descrive le modalità di calcolo del Deflusso Ecologico (DE) e del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per le derivazioni poste nelle regioni del distretto padano.</p> <p>I criteri utilizzati nell'analisi multi-criterio (energia, economia, paesaggio, ambiente e ittiofauna) corrispondono, invece, ai settori gestionali della risorsa idrica e alla relativa base normativa cogente in materia di derivazioni.</p> <p>L'approccio multi-criterio è stato scelto proprio in quanto considera anche le forzanti socio-economiche relative alla gestione delle risorse idriche a scala di bacino e costituisce a tutti gli effetti una "metodologia olistica" prevista in allegato al citato Decreto 30/STA 02/2017; l'analisi multi-criterio, infatti, permette di confrontare scenari di prelievo e di rilascio differenti, attribuendo un punteggio ad ogni alternativa proposta e stabilendo i pesi da assegnare a ciascun criterio utilizzato nella valutazione.</p> <p>Le valutazioni effettuate dall'Amministrazione regionale sono sempre condotte privilegiando, nel grado di importanza da attribuire ai differenti criteri, gli aspetti di tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'ittiofauna rispetto a quelli relativi alla produzione energetica e all'economia, proprio al fine di individuare soluzioni che prioritariamente assicurino il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti per il corpo idrico in esame ed un adeguato livello di tutela paesaggistica, consentendo altresì l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.</p> <p>Si condivide l'auspicio che l'autonomia regionale, riconosciuta anche dal Decreto AdBPo 88/2024, deve essere esercitata per implementare al meglio gli obiettivi di tutela nel contesto</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni LegambienteVDA	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>specifico valdostano, non per derogare ai principi scientifici e normativi del DE.</p> <p>La metodologia sviluppata è:</p> <p>Scientificamente fondata: Basata su studi specifici che dimostrano come le particolarità valdostane (es. regimi torrentizi, morfologie alpine) influenzano la risposta ecologica ai prelievi e come il DE può essere modulato per essere efficace in tali contesti, senza ridurne la capacità protettiva.</p> <p>Trasparente e documentata: Le motivazioni e le analisi alla base di eventuali adattamenti sono pubbliche e soggette a valutazione.</p> <p>Coerente con gli obiettivi della Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE): Non deve portare a un deterioramento dello stato dei corpi idrici o a un mancato raggiungimento del buono stato ecologico.</p> <p>Le procedure sperimentali devono basarsi su criteri chiari e un cronoprogramma per la "sperimentazione adeguata" e la transizione dal DMV al DE. L'"Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici", previsto dalle NTA, dovrà svolgere un ruolo attivo nel monitorare e accelerare questo processo. In tale ottica il coinvolgimento dei portatori di interesse diventa ancora più necessario e opportuno anche nell'ottica dell'Art. 9 della Del. AdBPo 4/2017 che promuove la "più ampia partecipazione" deve essere un principio guida.</p> <p>L'esclusione dell'uso a Direttiva distrettuale sulla valutazione del rischio ambientale (Scheda 10) esclude le riassegnazioni o i rinnovi delle grandi derivazioni (&gt;3 MW). Legambiente auspica che anche per queste vengano considerate le indicazioni della Direttiva.</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni LegambienteVDA	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		<p>Più in generale, dobbiamo aggiungere che anche il fatto di avvalersi, nella determinazione del DE, di un metodo sperimentale (monitoraggio ambientale e paesaggistico) che verifichi in loco le condizioni del corpo idrico attraverso un monitoraggio continuato nel tempo, ci sembra possa essere utile a determinare delle scelte più realistiche e attente al territorio.</p> <p>Resta, però, la perplessità circa l'utilizzo a livello regionale di regole e prassi differenziate rispetto alle prescrizioni individuate a livello di Bacino Idrografico sia a livello Ministeriale (DD/STA n.29 e 30/2017), sia a livello di Bacino del Po (Direttiva Derivazioni e Deliberazioni n. 3 e n.4 /2017 dell'AdbPo), in modo tale da correre il rischio di non garantire ai corsi d'acqua regionali lo stesso livello di protezione che a livello nazionale.</p> <p>Ci è stato però garantito, durante la presentazione del Piano avvenuta il giorno 8 aprile c.a. a Palazzo Regionale, che con l'MCA si intendono garantire dei livelli di maggiore tutela, laddove se ne ravvisi la necessità, nelle situazioni di maggior pregio ambientale.</p> <p>A queste condizioni riteniamo di poter accettare l'utilizzo dell'MCA e suggeriamo, però, che tale garanzia sia esplicitata, ad esempio, aggiungendo nella Scheda 9 "Revisione del DMV" una clausola finale di questo tipo:</p> <p>"I risultati ottenuti attraverso il percorso individuato con l'MCA saranno messi a confronto con i valori di DE ecologico calcolati secondo le indicazioni dell'Autorità di Bacino del Po e, nel caso in cui risultassero inferiori, saranno resi adeguati a questi ultimi, allo scopo di non introdurre degli standard di protezione inferiori a quelli individuati a livello nazionale ed europeo".</p>	<p>Per quanto concerne le perplessità – avanzate da LEGAMBIENTE Valle d'Aosta – in merito all'asserito utilizzo a livello regionale di regole e prassi per la determinazione del deflusso Ecologico (DE) differenziate rispetto alle prescrizioni individuate a livello ministeriale (Decreti Direttoriali n. 29/STA/2017 e n. 30/STA/2017 del 13 febbraio 2017) e distrettuale (deliberazioni della Conferenza istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 3 e 4 del 14 dicembre 2017) si evidenzia quanto segue.</p> <p>A partire dalla sua introduzione nel 2002, il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è stato definito come "il deflusso che, in un corso d'acqua, deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e qualità degli ecosistemi interessati", ponendo l'obiettivo della tutela ecosistemica e non solo idrologica dei tratti sottesi dalle derivazioni. La metodologia di calcolo, infatti, distingueva già tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ componente "idrologica" ("DMV idrologico"), stimata in base alle peculiarità del regime idrologico;</li> <li>☐ componente "ambientale" ("DMV ambientale"), attraverso fattori correttivi che tengono conto delle caratteristiche idromorfologiche del corpo idrico, della naturalità e dei pregi naturalistici e paesaggistici, della destinazione funzionale del corpo idrico e degli obiettivi di qualità ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque (DQA).</li> </ul> <p>Al fine di coniugare l'esigenza di mantenere/raggiungere un buono stato dei corpi idrici ai sensi della DQA e contestualmente garantire anche i differenti bisogni dei diversi utilizzatori della risorsa, la Commissione Europea ha approvato nel 2015 il Documento di Orientamento n. 31 con il quale, ai fini dell'attuazione della DQA e nel rispetto degli obiettivi ambientali</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni LegambienteVDA	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>fissati per ciascun corpo idrico, devono essere assicurati a valle delle opere di captazione i deflussi ecologici (ecological flows).</p> <p>Assumendo questi indirizzi, a livello nazionale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il Decreto Direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017, con il quale sono stati forniti riferimenti aggiornati sul tema, allo scopo di guidare la transizione verso il Deflusso Ecologico (DE) in tutto il territorio nazionale e in tutti i distretti idrografici.</p> <p>La definizione di Deflusso Ecologico inserita nel citato decreto tiene conto, infatti, dell’esigenza di operare nel contesto delimitato dall’attuazione della DQA ed è la seguente: <i>“il regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d’acqua, appartenente ad un corpo idrico così come definito nei Piani di Gestione dei distretti idrografici, è conforme col raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell’art. 4 della DQA”</i>.</p> <p>Per dare attuazione al DD 30/STA all’interno del distretto del fiume Po è stata, quindi, adottata la deliberazione della Conferenza istituzionale Permanente n. 4 del 14 dicembre 2017 (Direttiva Deflussi Ecologici) con lo scopo, non solo di effettuare un aggiornamento degli indirizzi metodologici già forniti per renderli maggiormente conformi alle nuove linee guida nazionali e comunitarie, ma anche di garantire un approccio omogeneo per tutto il territorio del distretto idrografico del fiume Po.</p> <p>La ricognizione condotta a livello distrettuale rispetto agli obiettivi e agli indirizzi metodologici forniti dal DD 30/STA/2017 e nella Linea Guida europea ha portato alla seguente decisione: <i>“per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali della DQA è possibile operare attraverso un calcolo di DE che preveda</i></p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni LegambienteVDA	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p><i>l'applicazione di tutti i fattori correttivi ambientali della regola DMV già vigente nel bacino del fiume Po, assicurando però una modulazione dei rilasci in funzione del regime idrologico naturale dei corpi idrici".</i></p> <p>Per la transizione dal DMV al DE, tenuto conto delle normative vigenti e degli aspetti gestionali-amministrativi e socio-economici, sono stati applicati i principi generali di sussidiarietà, gradualità e gestione adattativa attraverso la possibilità di utilizzare approcci sito-specifici, le deroghe in situazioni ben definite e disciplinate e l'eventuale individuazione di casi particolari.</p> <p>La regola di calcolo del DE è da intendersi, infatti, come primo livello di definizione del DE per tutti i corpi idrici del distretto idrografico del fiume Po, attraverso un approccio speditivo, ma omogeneo a scala distrettuale.</p> <p>I parametri utilizzati per la regola distrettuale del DE e i criteri forniti per ciascuno di essi possono costituire quindi i riferimenti per approcci o metodi di definizione più evoluti (secondo livello di definizione del DE), atti a valutare gli elementi sito-specifici che non sono sistematizzabili a livello di distretto ed individuare soluzioni in grado di ridurre i potenziali conflitti tra le esigenze ambientali e quelle socio-economiche.</p> <p>Sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta sono state attivate, pertanto, numerose sperimentazioni per la definizione sito-specifica del DE a valle delle derivazioni che, tra l'altro prevedono l'applicazione della già citata procedura di analisi multi-criterio (MCA) e della metodologia MesoHABSIM, conforme ai metodi annoverati dal DD 30/STA e dalla Direttiva Deflussi Ecologici e basata sulla stima della disponibilità spazio-</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni LegambienteVDA	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>temporale di habitat fisici per le specie animali o vegetali prese a riferimento.</p> <p>L'indice di Integrità dell'Habitat fluviale (IH), in particolare, dato di output derivante dall'applicazione del metodo MesoHABSIM, permette di valutare l'impatto di una o più derivazioni sull'ecosistema fluviale, integrando da un lato la stima della quantità media di habitat persa per le specie animali o vegetali prese a riferimento e dall'altro la durata di disponibilità limitata di habitat che causa situazioni di stress per le specie stesse.</p> <p>Nell'ambito dei programmi di sperimentazione, quindi, l'indice di Integrità dell'Habitat (IH) viene utilizzato quale proxy ambientale per la quantificazione, la valutazione e la salvaguardia dello stato dell'ecosistema fluviale.</p> <p>Mediante l'applicazione dell'analisi multi-criterio (MCA) sono sempre confrontati scenari di prelievo e di rilascio differenti e, tra le diverse alternative valutate, l'Amministrazione regionale include sempre quella che prevede la quantificazione del DE calcolato secondo la regola di calcolo prevista per il distretto idrografico del fiume Po, proprio al fine di verificare che il livello di protezione dei corsi d'acqua raggiunto con i valori di DE individuati in fase di sperimentazione, non sia mai inferiore a quanto previsto dall'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po.</p> <p>In considerazione di quanto fin qui illustrato, si ribadisce che le procedure individuate dall'Amministrazione regionale per l'efficace attuazione della direttiva distrettuale sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche e per la determinazione delle portate di Deflusso Ecologico (DE) da garantire a valle delle derivazioni, lungi dal rappresentare un compromesso tra la tutela ambientale e gli interessi dei produttori idroelettrici, assicurano il prioritario raggiungimento</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni LegambienteVDA	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			degli obiettivi di qualità ambientale previsti per il corpo idrico in esame ed un adeguato livello di tutela paesaggistica, nonché l'individuazione di valori di Deflusso Ecologico (DE) sempre cautelativi e in linea con le prescrizioni individuate a livello ministeriale e distrettuale.
	Scheda n. 11 – Programma Operativo delle Misure	<p>La stessa dicitura andrebbe aggiunta, nella Scheda n.11, laddove si prescrive di utilizzare il criterio MCA per la determinazione del DMV/DE nell'ambito del procedimento di concessione.</p> <p>Scheda 11: Revisione della disciplina dei procedimenti di concessione:</p> <p>nelle procedure di rilascio delle concessioni è necessario:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. usare la metodologia ERA</li> <li>2. applicare MCA per la determinazione del DMV/DE nell'ambito del procedimento della concessione – suggeriamo di aggiungere: <b>“I risultati ottenuti attraverso il percorso individuato con l'MCA saranno messi a confronto con i valori di DE ecologico calcolati secondo le indicazioni dell'Autorità di Bacino del Po e, nel caso in cui risultassero inferiori, saranno resi adeguati a questi ultimi, allo scopo di non introdurre degli standard di protezione inferiori a quelli individuati a livello nazionale ed europeo”</b>.</li> </ol>	Si rinvia alla risposta precedente
	Scheda n. 10 – Programma Operativo delle Misure	Anche la Scheda 10 fa riferimento al miglioramento del regime di deflusso e alla definizione della portata ecologica: riproponiamo quindi il suggerimento precedente.	Si rinvia alla risposta precedente
		Notiamo, poi, che la proposta di utilizzo della Direttiva si applica a tutte le domande, <b>tranne che per le riassegnazioni o i rinnovi delle grandi derivazioni</b> (superiori a 3 MW); presupponiamo che per questa specifica tipologia di impianti la Regione intenda disegnare un	Si rinvia alla risposta precedente

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni LegambienteVDA	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		<p>percorso particolare da determinarsi con provvedimenti della Giunta regionale e/o del Consiglio regionale. Riteniamo che anche in quel caso saranno da tenere in considerazione le indicazioni fornite con la Direttiva.</p>	
		<p>Al punto 2 leggiamo, infine, che si intende procedere con una “valutazione della possibilità di concordare con l’Autorità di Bacino la possibilità di un adeguamento alla realtà valdostana”; in linea generale non concordiamo con tale auspicio, ritenendo che la realtà valdostana non sia dissimile da tante altre realtà di montagna, ben presenti in tutto l’arco alpino. Soprattutto temiamo che le considerazioni sulla realtà valdostana portino a deroghe e facilitazioni nelle prassi di tutela delle acque, in una Regione dove l’asservimento delle acque all’uso idroelettrico è stato fin troppo facilitato ed è diventato invasivo.</p>	<p>Si rinvia alla risposta precedente</p>

---

**Da:** D <44bayshark88gt@gmail.com>

**Inviato:** domenica 4 maggio 2025 15:49

**A:** Partecipo PTA <partecipopta@regione.vda.it>

**Oggetto:** Osservazioni per il PTA2030 all'attenzione dell'ingegnere Raffaele Rocco

Buongiorno, mi chiamo Davide Impieri, premetto che non ho competenze idrologiche e/o idrauliche, sono un pescatore che da circa 35 anni frequenta i corsi d'acqua valdostani, volevo semplicemente portare le mie osservazioni, osservazioni condivise da tanti, tanti frequentatori delle nostre acque come me. Una volta ci chiamavano "le sentinelle del fiume" oggi giorno sembrerebbe che diamo addirittura fastidio. Tralasciando il discorso pesci, che come forse saprà, con le nuove normative, da ormai qualche anno, la fario atlantica ben presente nei nostri corsi d'acqua da circa due secoli, non è considerata autoctona, ma un alloctono da estirpare e trattare come immondizia. Ma io mi chiedo ad esempio perchè, il cormorano, presente solo dagli anni 2000 sia considerata una specie protetta. Ma tornando al discorso acque, le premesse di questo PTA 2030 sembrerebbero buone, ma solo sulla carta. Basterebbe farsi un giro sui corsi d'acqua, per rendersi conto di come questi vengano sempre più spesso, imbrigliati da scogliere più o meno cementificati, questo fa sì che l'acqua prenda una velocità ed una potenza devastanti, e come lei ben saprà l'acqua una strada la trova comunque. Se non ci fossero, o fossero almeno in numero minore, ci sarebbero più aree golenali, dove l'acqua si sfoga e perde di potenza, facendo meno danni. Negli ultimi anni sono aumentate in modo esponenziale. Questo non lo dico io, ma studi al riguardo e difatti mentre tanti altri stati vanno verso una rinaturalizzazione dei fiumi, noi cementifichiamo sempre più. Verrebbe da pensare che si fanno i lavori per procurarsene di altri. Nel PTA 2030 viene fatto accenno, oltre alla tutela del patrimonio ittico, anche alla pesca ricreativa come fonte anche di turismo. E lo si dovrebbe cominciare a fare sul serio visto che la quota neve e le temperature si innalzano sempre di più e "campare" di solo sci in un futuro prossimo è pura utopia. Ma come si fa a pensare a questo, senza immissioni di pesce (purtroppo la riproduzione naturale non può bastare da sola in virtù anche di come versano appunto i corsi d'acqua). Un'altra cosa che mi lascia a dir poco perplesso è la gestione dei siti NATURA 2000, i quali vengono identificati come "aree di particolare tutela per aspetti paesaggistici di specie e habitat". Ebbene il Consorzio pesca Valle D'Aosta da quest'anno, non so sotto quale dettame, OBBLIGA, nei siti pescabili, la soppressione di qualsiasi specie ittica presente senza misura minima e ne vieta la pesca in modalità "no kill", ovvero con rilascio del pescato. Questa è la tutela delle specie ittiche presenti? Poi abbiamo anche l'idroelettrico che posso capire gli interessi economici, ma spesso non rispetta il deflusso minimo vitale e inoltre vengono fatti svassi in modo altamente impattante sia sulla fauna bentonica che quella ittica. Sì, gli svassi andranno fatti, ma ci sono metodi meno impattanti per farli. Per cortesia non chiamiamola energia pulita perchè pulita non è. Di cose da dire ce ne sarebbero ancora molte ma mi fermo qui. Mi scuso se sono stato prolisso e mi piacerebbe ricevere un parere su queste mie parole. In ultimo, se interessa, posso foto documentare interventi in alveo a mio avviso senza senso. Distinti saluti. Davide Impieri



Frazione Arpuille, 41 – 11100 Aosta  
e-mail: [vallevirtuosa@gmail.com](mailto:vallevirtuosa@gmail.com)  
Pec: [vallevirtuosa@pec.it](mailto:vallevirtuosa@pec.it)  
Cell.: 3282274559

**Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente**  
**Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio**  
Via Promis, 2/A – 11100 Aosta (AO)  
pec: [difesa\\_suolo@pec.regione.vda.it](mailto:difesa_suolo@pec.regione.vda.it)

Alla cortese attenzione del Coordinatore del Dipartimento  
Ing. Raffaele Rocco

e p.c.

all'Assessore Davide Sapinet  
e-mail: [d.sapinet@regione.vda.it](mailto:d.sapinet@regione.vda.it)

## **Piano Tutela delle Acque 2030**

### **Osservazioni di VAS di Valle Virtuosa**

#### **1. Esclusione dei pescatori del Consorzio Pesca VDA dalle decisioni in materia di gestione del patrimonio idrico regionale.**

La **Legge Regionale 11 agosto 1976, n. 34** stabilisce all'articolo 2 che *“Il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca ha competenza sulle acque pubbliche della Regione Autonoma Valle d'Aosta per le materie di cui all'articolo 3”*.

L'articolo 3 specifica tali competenze, tra cui: *“promuovere la conservazione e la propagazione del patrimonio ittico”, “favorire la piscicoltura”, “disporre studi e indagini su quanto attiene all'ittica e alla pesca”, “reperire nuove aree di pesca nel territorio della Regione”,* e altre ancora.

L'articolo 4 dispone che *“costituiscono il Consorzio tutti i pescatori, residenti in Valle d'Aosta, in regola con le autorizzazioni prescritte e che abbiano versato la quota associativa”*.

In base al **Codice Civile**, è l'assemblea dei soci — e quindi i pescatori — a detenere la competenza per deliberare su tutte le questioni di carattere straordinario e su ogni materia non attribuita espressamente ad altri organi. Tuttavia, non risulta che i consorziati siano mai stati convocati per esprimersi su decisioni strategiche come le modifiche statutarie o i pareri su concessioni idroelettriche.

Questa prassi a nostro parere viola le disposizioni del Codice Civile e costituisce una **lesione dei diritti soggettivi** dei consorziati, compromettendo la corretta governance dell'ente. Si tratta inoltre di una cattiva amministrazione che può incidere negativamente su beni di rilevanza costituzionale, come il **diritto alla pesca** e la **tutela dell'ambiente**, garantiti dagli articoli **9 e 41 della Costituzione Italiana**.

#### **Richieste di Valle Virtuosa in merito al ruolo del Consorzio Pesca VDA nel Piano di Tutela delle Acque (PTA)**

- a. **Convocazione urgente dell'Assemblea generale del Consorzio Pesca VDA**, con inserimento all'ordine del giorno di tutte le questioni straordinarie connesse al Piano di Tutela delle Acque, in particolare:
  - espressione di pareri su concessioni o subconcessioni idroelettriche;

- valutazioni di compatibilità ambientale dei progetti di utilizzo delle acque pubbliche;
  - eventuali modifiche statutarie e aggiornamenti normativi relativi alla governance del Consorzio.
- b. **Ripristino delle funzioni decisionali dell'Assemblea dei consorziati**, come previsto dal Codice Civile, affinché le scelte strategiche vengano condivise e deliberate democraticamente, garantendo la legittimità delle azioni intraprese dal Consorzio.
  - c. **Annullamento o sospensione delle delibere adottate senza il coinvolgimento dell'Assemblea**, laddove si riscontri che esse riguardino materie di competenza assembleare, con particolare attenzione ai pareri resi su progetti che incidono su ecosistemi fluviali o sul patrimonio ittico.
  - d. **Inserimento formale del Consorzio Pesca VDA tra i soggetti portatori di interesse obbligatori nella VAS del PTA**, con diritto di esprimere osservazioni vincolanti su qualsiasi utilizzo della risorsa idrica che possa compromettere l'equilibrio degli ecosistemi acquatici o l'esercizio della pesca.
  - e. **Pieno riconoscimento del ruolo del Consorzio come soggetto tecnico e rappresentativo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico regionale**, coerentemente con quanto previsto dalla L.R. 34/1976 e con i principi costituzionali di tutela dell'ambiente (art. 9) e dell'iniziativa economica che non leda l'utilità sociale (art. 41).
  - f. **Vigilanza da parte dell'Amministrazione regionale** affinché le future decisioni del Consorzio rispettino i principi di trasparenza, partecipazione e legalità, ponendo fine alla gestione non partecipata finora adottata.

## 2. Mancato coinvolgimento delle Consorzerie, titolari di beni collettivi

Le Consorzerie valdostane non risultano ufficialmente coinvolte nella raccolta delle osservazioni in sede di VAS del Piano di Tutela delle Acque (PTA), nonostante il loro status giuridico le qualifichi come portatrici di interesse fondamentali. Ai sensi della **Legge 20 novembre 2017, n. 168**, norma speciale sopravvenuta, le Consorzerie sono riconosciute come soggetti titolari di **beni collettivi** — tra cui rientrano anche **i corpi idrici** — e godono di **capacità di autonormazione, divieto di ingerenza dell'autorità pubblica, e tutela inalienabile, indivisibile e inusucapibile**. Tali beni sono destinati **perpetuamente a usi agro-silvo-pastorali** e sono sottoposti a **vincolo paesaggistico**.

La stessa legge stabilisce che i corpi idrici, quando insistono su terre collettive, sono **beni comuni inalienabili e non espropriabili**, e che la titolarità resta esclusivamente alla **comunanza agraria**, escludendo qualsiasi potestà del Comune o della Regione. Da questo deriva l'inapplicabilità delle disposizioni sul mutamento di destinazione d'uso previste dalla **legge 1766/1927** alle nuove proprietà collettive riconosciute dalla L. 168/2017.

### Osservazione

Alla luce di ciò, appare del tutto ingiustificabile l'assenza delle Consorzerie tra i soggetti formalmente coinvolti nel processo partecipativo del PTA. Tra gli enti consultati, infatti, figurano solo alcuni CMF (Consorzi di miglioramento fondiario) e la Fédération des Coopératives, ma **nessuna Consorzeria in quanto tale**.

## Richiesta

**Valle Virtuosa chiede** che le Consorterie, sia quelle già riconosciute sia quelle in attesa di riconoscimento formale, siano **tempestivamente inserite tra i portatori di interesse** del PTA. Inoltre, si ritiene necessario **rinviare l'approvazione del Piano** per garantire a tali soggetti il tempo sufficiente per accertare e far valere i propri diritti, che, in quanto **inalienabili e collettivi**, non possono essere ignorati né esclusi da un processo di pianificazione che incide direttamente su beni da esse tutelati.

La **L. 168/2017**, in particolare gli articoli 2 e 3, riconosce alle Consorterie la **titolarità esclusiva e collettiva** dei beni agro-silvo-pastorali e idrici, con potere di autonormazione e partecipazione alla pianificazione ambientale. L'esclusione delle Consorterie dalla VAS del PTA è dunque inammissibile. Il loro coinvolgimento è indispensabile per rispettare i principi di democrazia e autogoverno delle comunità.

### 3. Misure compensative mai attuate

Analizzando alcune concessioni per derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, abbiamo riscontrato numerose irregolarità nell'applicazione delle **misure compensative**, le quali, ai sensi del **D.Lgs. 387/2003**, devono essere definite in base alle caratteristiche specifiche dell'impianto e alla concentrazione territoriale di infrastrutture ad alto impatto ambientale. Le misure dovrebbero consistere in interventi di miglioramento ambientale realmente funzionali alla mitigazione degli impatti causati dal progetto. Di seguito, riportiamo tre esempi concreti su costruzione del passaggio pesci:

#### a. **Torrente Grand'Eyvia – ru Arberioz**

È stata concessa una derivazione idroelettrica sulle portate irrigue, con una misura compensativa alternativa alla costruzione del passaggio pesci: la realizzazione di ambienti naturalizzati presso lo stabilimento ittico di Morgex. Sebbene tali ambienti risultino realizzati, **non sono mai entrati in funzione** dal 2018, rendendo di fatto la compensazione **inesistente**.

#### b. **Torrente Grand'Eyvia – Cogne**

Presso l'impianto idroelettrico della ditta Jeantet Carlo è stato costruito un **incubatoio di vallata**, destinato alla produzione a titolo di compensazione di avannotti da immettere nel corso d'acqua, anche in questo caso tuttavia, **l'impianto non è mai stato attivato**, versa in stato di abbandono da anni e risulta danneggiato a seguito dell'ultima alluvione.

#### c. **Torrente Urtier – località Cretaz**

Le misure compensative approvate per l'impianto idroelettrico previsto comprendevano:

- la **ristrutturazione del tetto di un edificio ex COFARCO**;
- un generico impegno da parte del proponente a “ottenere un miglioramento quantitativo e qualitativo della situazione ittiofaunistica utilizzando materiale di pronta pesca”, senza criteri tecnici né verificabilità.

Queste misure sono **del tutto vaghe e inadeguate**, in palese violazione del principio che richiede **compensazioni concrete e realistiche**, finalizzate alla mitigazione effettiva degli impatti ambientali.

#### **Alla luce di questi esempi, Valle Virtuosa chiede:**

- l'introduzione di **regole più stringenti e verificabili** sulle misure compensative;
- la creazione di un **programma regionale di controllo** che verifichi periodicamente l'effettiva realizzazione delle compensazioni e che assicuri un beneficio ambientale tangibile per le collettività locali;
- l'obbligo di **rendere pubbliche tutte le compensazioni approvate**, con la possibilità di revocare la concessione nei casi di inadempienza, come previsto dalle clausole standard delle concessioni.

Si chiede, inoltre, che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito all'**art. 300 del D.Lgs. 152/2006**, secondo cui per *danno ambientale* si intende *“qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”*, come nel caso del diritto alla pesca.

Infine, si richiama l'**art. 144 dello stesso decreto**, che riconosce le acque superficiali e sotterranee come beni del **demanio dello Stato**, da tutelare e utilizzare secondo **criteri di solidarietà**. A nostro avviso, tale principio è stato completamente disatteso, a vantaggio quasi esclusivo dell'uso economico e idroelettrico della risorsa acqua.

#### **4. Assenza di gare pubbliche per subconcessioni idroelettriche a privati**

I Consorzi, in quanto **organismi di diritto pubblico**, rientrano nella definizione giuridica fornita dalla normativa comunitaria, secondo la quale sono soggetti tenuti a rispettare le disposizioni in materia di appalti pubblici. Di conseguenza, **qualora un Consorzio titolare di una concessione generale di derivazione delle acque affidi a un soggetto privato la realizzazione e la gestione di impianti idroelettrici**, è obbligato a seguire una **procedura di evidenza pubblica**, come previsto dalla **Direttiva 2004/17/CE** (oggi confluita nella Direttiva 2014/25/UE), che disciplina gli appalti nei settori speciali, tra cui l'acqua e l'energia.

Questo principio è volto a garantire **trasparenza, concorrenza leale e pari opportunità** tra gli operatori economici, nonché a tutelare l'interesse pubblico nella gestione di una risorsa strategica come l'acqua.

#### **Osservazioni e richieste**

Dalla documentazione disponibile risulta che, nella **quasi totalità delle concessioni o subconcessioni per derivazioni d'acqua a fini idroelettrici, non sia stata attivata alcuna procedura di gara pubblica** per la selezione del partner privato. Tale prassi rappresenta una **grave violazione della normativa europea**, oltre che un fattore di opacità e potenziale squilibrio nella gestione di beni collettivi.

Per queste ragioni, **Valle Virtuosa chiede** che, nella stesura e approvazione definitiva del **Piano di Tutela delle Acque (PTA)**:

- venga **espressamente richiamato l'obbligo di procedura a evidenza pubblica** per ogni subconcessione o affidamento a soggetti privati da parte di enti pubblici titolari di concessioni di derivazione idrica;
- si introducano **disposizioni specifiche di controllo e vigilanza** da parte della Regione, al fine di garantire che tali obblighi vengano rispettati e certificati in ogni fase;
- sia prevista, in caso di mancato rispetto della normativa sugli appalti, **la nullità dell'atto di subconcessione** e l'avvio delle procedure per la revoca dell'autorizzazione rilasciata.

## 5. Controllo dei prelievi idrici a scopo irriguo

Abbiamo osservato che su numerosi **piccoli corsi d'acqua**, soprattutto durante la stagione estiva, si verificano episodi prolungati di **completo prosciugamento**. Questo accade anche in assenza di derivazioni idroelettriche, e indica un **utilizzo eccessivo e incontrollato della risorsa idrica a scopo agricolo**, che compromette il deflusso minimo vitale.

Tali situazioni mettono in luce **la mancanza di regole efficaci di controllo e limitazione dei prelievi irrigui**, specialmente nei periodi critici di siccità. A nostro avviso, è indispensabile che il **Piano di Tutela delle Acque (PTA)** preveda:

- l'introduzione di **nuove norme di monitoraggio e gestione** delle portate nei piccoli corsi d'acqua;
- la **creazione di un nucleo di vigilanza ambientale**, composto anche da volontari opportunamente formati, con funzioni di supporto all'attività istituzionale di controllo;
- la possibilità per tale nucleo di segnalare **comportamenti illeciti o prelievi abusivi**, in applicazione dell'**art. 69, comma 2, lettera b)** del **D.Lgs. 152/2006**, che prevede un servizio di **polizia idraulica** per prevenire danni ambientali.

### Osservazione e richiesta di Valle Virtuosa

Ricordiamo che **l'azzeramento del deflusso di un corso d'acqua** comporta **danni irreparabili agli ecosistemi**, compromette la biodiversità acquatica, altera gli **equilibri idrologici** e riduce **la vivibilità dell'ambiente naturale**.

Per queste ragioni riteniamo necessario tutelare anche i corsi minori, affinché l'acqua continui a svolgere la sua fondamentale funzione ecologica, non solo produttiva.

## 6. Passaggi per pesci e continuità dell'habitat fluviale

Nel documento intitolato "*Vademecum sulle discipline di settore che concorrono al procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 52 della L.R. 13/2015*", rivolto alle imprese di produzione di energia elettrica, a pagina 8, punto 3, si legge:

*"Al fine di salvaguardare, proteggere, conservare e incrementare il patrimonio ittico regionale, i soggetti proponenti devono produrre adeguata documentazione che preveda la caratterizzazione ittica del sito, necessaria all'individuazione della specie target, alla definizione delle capacità motorie e delle esigenze di spostamento. Devono essere individuate la portata media mensile a monte e a valle dello sbarramento, i valori massimi e minimi del regime idrologico, le temperature medie dell'acqua, la quantificazione del trasporto solido, l'analisi della direzione della corrente prevalente e la tipologia di passaggio per pesci più adeguata all'analisi effettuata.*

*Per l'ubicazione del passaggio di risalita per i pesci si deve verificare il grado di attrattività dell'opera per la fauna ittica, e predisporre eventuali accorgimenti per ottimizzarne l'efficacia (es. rimodellamento dell'alveo, introduzione di massi o deflettori). Per la migrazione verso valle, occorre garantirne la localizzazione e la sicurezza. Inoltre, vanno adottate soluzioni tecniche per evitare l'ingresso accidentale dei pesci negli impianti e predisposto un piano di manutenzione che assicuri la piena efficienza del passaggio."*

Si tratta, in sintesi, di un insieme di prescrizioni molto dettagliate che mirano a **garantire la continuità fluviale e la mobilità della fauna ittica**, anche in presenza di sbarramenti artificiali come quelli per la produzione idroelettrica o per l'irrigazione.

Tuttavia, nella nostra esperienza diretta, **tali prescrizioni non risultano quasi mai applicate concretamente** in nessuno degli impianti di derivazione idroelettrica o irrigua

attualmente esistenti in Valle d'Aosta. La progettazione e realizzazione dei passaggi per pesci avviene in modo superficiale o viene del tutto omessa, rendendo di fatto inefficace quanto stabilito dalla normativa e dai documenti tecnici regionali.

### **Osservazioni e Richieste di Valle Virtuosa**

Riteniamo quindi che il **Piano di Tutela delle Acque (PTA)** in fase di approvazione debba **affrontare con decisione il problema del mancato rispetto di norme già esistenti**, imponendo:

- **l'obbligo per tutti gli impianti, sia nuovi che esistenti**, di adeguarsi alle disposizioni tecniche previste nei documenti ufficiali, inclusi i criteri di progettazione dei passaggi per pesci;
- la **verifica effettiva dell'implementazione e della funzionalità** di tali dispositivi, con controlli in loco e sanzioni in caso di inadempienza;
- la **redazione e l'aggiornamento di un piano di manutenzione obbligatorio**, da allegare alla concessione idraulica e soggetto a verifica periodica da parte delle autorità competenti.

In conclusione, si chiede che il PTA assuma un ruolo attivo nel **prevenire l'aggravamento delle norme**, garantendo la piena tutela dell'habitat fluviale e il rispetto della continuità ecologica, che è essenziale per la sopravvivenza e la riproduzione delle specie ittiche

## **7. Misuratori di portata reali e continui: esempio dalla Liguria**

È ampiamente riconosciuto che la **portata idrica effettiva** di un corso d'acqua rappresenta una delle variabili ambientali più rilevanti per il controllo e la gestione sostenibile delle risorse idriche. Tuttavia, in Valle d'Aosta, si adotta prevalentemente un **sistema di stima indiretta** basato esclusivamente sulla misurazione del livello idrico, da cui si ricava la portata teorica mediante formule empiriche.

Secondo studi e raccomandazioni nazionali dell'**ISPRA**, questo approccio è **insufficiente**: per una gestione corretta e trasparente è necessario disporre di una **rete di misura reale e in continuo** delle portate effettivamente derivate, rilasciate e restituite nei corsi d'acqua. La mancanza di monitoraggi specifici dei **deflussi** (e non solo dei livelli) rende inefficace qualunque valutazione sull'impatto ambientale delle derivazioni, soprattutto in un contesto delicato come quello montano.

È quindi urgente che, nel **Piano di Tutela delle Acque (PTA)** in corso di approvazione, venga introdotto l'**obbligo di installazione di misuratori in continuo su tutte le concessioni di derivazione a fini irrigui e idroelettrici**, sia nuove che già attive. Tali dispositivi devono essere in grado di rilevare:

- la portata prelevata all'origine,
- la portata restituita,
- e la **portata residua rilasciata in alveo**, garantendo il rispetto del deflusso minimo vitale.

### **Esempio virtuoso dalla Regione Liguria**

In un progetto idroelettrico redatto in Liguria, viene previsto un sistema gerarchico di gestione delle portate con strumenti tecnologicamente avanzati:

- **154 l/s** destinati al passaggio per la risalita della fauna ittica,
- **116 l/s** alla luce di fondo della paratoia sghiaiatrice,
- **120 l/s** alla derivazione irrigua, e il restante alla turbina dell'impianto idroelettrico (range 1.200–6.000 l/s).

Il tutto è controllato da:

- un  **sensore a principio idrostatico di pressione (AquaRanger VHQ)**, che regola automaticamente l'apertura della turbina per rispettare la scala di risalita,
- e un **misuratore a corde foniche (MPCF)** installato sul canale di scarico per misurare in continuo la portata derivata.

Se la portata residua in alveo scende **sotto i 1.590 l/s**, l'impianto viene automaticamente **bloccato**.

### Osservazioni

Ci chiediamo perché il **PTA della Valle d'Aosta** non preveda né menzioni **l'obbligo di sistemi di misura così strutturati**, né l'impiego di tecnologie già consolidate in altre regioni italiane.

### Chiediamo quindi:

- che l'installazione di misuratori reali e in continuo sia obbligatoria per legge in tutte le concessioni, vecchie e nuove;
- che vengano indicati con chiarezza i tipi di strumentazione ammissibili, le modalità di verifica, e le responsabilità del concessionario;
- e che si preveda un piano di adeguamento tecnico con tempistiche certe, eventualmente supportato da contributi pubblici.

La trasparenza e la tracciabilità delle portate sono **condizioni imprescindibili** per la tutela dei corpi idrici e per una pianificazione sostenibile dell'uso dell'acqua.

## 8. Ripristino ambientale post-eventi eccezionali: obblighi disattesi nel contesto valdostano

L'art. 7, comma 10 del **D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)** stabilisce che le Regioni e le Province autonome non violano le disposizioni sulla tutela delle acque qualora si verifichi un deterioramento temporaneo dello stato dei corpi idrici, causato da eventi naturali eccezionali o di forza maggiore, come alluvioni violente, siccità prolungate o incidenti imprevedibili, a condizione che vengano rispettati cinque requisiti fondamentali:

- a. adozione di tutte le misure necessarie per evitare un ulteriore deterioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi ambientali;
- b. previsione esplicita nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) delle situazioni eccezionali, con identificazione degli opportuni indicatori;
- c. pianificazione di misure idonee a **non compromettere il successivo ripristino** della qualità dei corpi idrici;
- d. obbligo di riesame annuale degli effetti degli eventi eccezionali e impegno a ripristinare, appena possibile, lo stato precedente;
- e. inserimento nel successivo aggiornamento del PTA di una **sintesi degli effetti e delle misure adottate o da adottare**.

Tuttavia, analizzando quanto accaduto nella **Regione Valle d'Aosta** in occasione di recenti eventi alluvionali, si constata che gli interventi di "ripristino" si sono spesso limitati a operazioni meramente **meccaniche e distruttive dell'alveo naturale**, come:

- spianamenti indiscriminati;
- rimozione di rocce, salti, vegetazione e habitat fluviali.

Tali operazioni non solo **non perseguono il miglioramento ambientale**, ma al contrario **compromettono la qualità ecologica dei corsi d'acqua**, in netto contrasto con quanto previsto dal citato art. 7 del Codice dell'Ambiente.

### **Osservazioni e richiesta di Valle Virtuosa**

Alla luce di queste evidenze, **Valle Virtuosa chiede** che, in sede di approvazione del **Piano di Tutela delle Acque (PTA)**, venga **data priorità alla corretta applicazione di questa normativa**, imponendo:

- criteri tecnici e ambientali rigorosi negli interventi post-eventi eccezionali;
- misure obbligatorie di **ripristino della funzionalità e naturalità** dei corpi idrici;
- monitoraggio pubblico degli interventi eseguiti;
- un sistema di controllo e rendicontazione degli effetti a medio e lungo termine.

Il ripristino dei corsi d'acqua non può limitarsi alla sola rimozione dei danni materiali, ma deve necessariamente mirare anche alla **rigenerazione ambientale e funzionale** dell'ecosistema fluviale.

## **9. Violazione degli obiettivi di qualità per le acque a specifica destinazione**

**L'Art. 79 del D.Lgs. 152/2006** stabilisce che sono acque a specifica destinazione funzionale:

- a. le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
- b. le acque destinate alla balneazione;
- c. le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
- d. le acque destinate alla vita dei molluschi.

Per ciascuna di queste categorie, il legislatore prevede obiettivi di qualità definiti nell'Allegato 2 del decreto, da perseguire attraverso programmi regionali inseriti nel Piano di Tutela delle Acque. Le Regioni hanno inoltre l'obbligo di aggiornare periodicamente un elenco delle acque soggette a questi obiettivi.

Tuttavia, nel **PTA della Regione Valle d'Aosta**, queste disposizioni **non risultano correttamente recepite né applicate**. Un esempio emblematico è quello del **torrente Saint-Barthélemy**, classificato come corpo idrico in **classe 1 e 2**, quindi di elevato valore naturalistico e alieutico. Su un tratto di appena 12 km si contano **ben 17 derivazioni e numerose centraline idroelettriche**, che trasformano un torrente un tempo significativo in **un ruscello disconnesso, talvolta prosciugato**, con perdita totale della funzionalità ecologica e della fauna ittica.

L'art. 84, comma 4 del **D.Lgs. 152/2006** autorizza i Presidenti delle Regioni ad adottare **provvedimenti urgenti e specifici** in caso di minaccia alla qualità delle acque destinate alla vita dei pesci. Non risulta però che siano mai stati presi provvedimenti a tutela di corsi d'acqua in situazioni gravi come quella del Saint-Barthélemy.

In base all'art. 85 del medesimo decreto:

- la qualità delle acque destinate alla vita dei pesci deve essere verificata rispetto ai parametri della Tabella 1/B dell'Allegato 2;
- in caso di superamento dei limiti, vanno accertate le cause (compresi **prelievi eccessivi**) e adottate misure correttive appropriate.

Tuttavia, alla **scheda 10 del programma operativo del PTA (pag. 48)** si esclude espressamente l'applicazione di queste misure **alle concessioni già esistenti**, contraddicendo i principi fondamentali del decreto stesso e introducendo **una pericolosa sanatoria generalizzata** delle situazioni di degrado in atto.

A ciò si aggiunge un altro problema: **i dati utilizzati dal PTA sono spesso datati**, e mancano valutazioni aggiornate basate su analisi biologiche, come richiesto dallo stesso art. 85, comma 3.

### **Osservazioni aggiuntive**

- In riferimento alla richiesta formulata dalla **Commissione Europea nel procedimento EU PILOT 6011/14/ENVI**, che riguarda proprio l'impatto delle derivazioni idroelettriche sulla qualità delle acque, appare evidente che la Regione Valle d'Aosta **non garantisce il principio di "non deterioramento"** né valuta **gli impatti cumulativi** come richiesto dalle direttive europee. L'esempio del Saint-Barthélemy lo dimostra chiaramente.
- A **pag. 44 del PTA**, si afferma che per definire correttamente le portate ecologiche è fondamentale disporre dei dati effettivi di portata a monte e a valle delle opere di captazione. Tuttavia, **non viene specificato con quali strumenti tali misure saranno effettuate**, chi sarà responsabile dell'installazione, in quali tempi, con quali controlli e con quali obblighi di aggiornamento. In mancanza di queste informazioni, la procedura rischia di essere **inattuabile nella pratica**.
- È inoltre **assente qualsiasi obbligo di installazione di strumenti di misura in continuo**, come invece sarebbe necessario per garantire la trasparenza e l'efficacia della gestione delle portate. Si propone quindi che tali strumenti vengano **resi obbligatori per tutte le derivazioni, nuove ed esistenti**, con la possibilità di finanziamento pubblico per la loro implementazione. Le cosiddette "prescrizioni in via temporanea", di fatto, diventano **soluzioni permanenti**, privando il sistema di ogni forma di correttivo tempestivo.
- A **pag. 46 del PTA** si afferma che **il metodo MCA (multi-criteri)** non si applica se si dispone di una serie storica affidabile dei dati degli ultimi 15 anni. Tuttavia, nel contesto attuale di **cambiamenti climatici** e **modifiche sostanziali del regime idrico**, riteniamo tale esclusione **inadeguata**, soprattutto per le **grandi derivazioni**, i cui impatti non sono più confrontabili con le serie storiche. Per le **piccole derivazioni**, spesso mancano completamente i dati di portata residua a valle, rendendo di fatto **impossibile una valutazione corretta dello stato ecologico**.

### **Riassunto delle richieste di Valle Virtuosa**

Chiediamo che il **PTA venga radicalmente corretto** nei seguenti punti:

1. Applicazione **integrale e non selettiva** degli articoli 79, 84 e 85 del D.Lgs. 152/2006 a **tutte le concessioni, incluse quelle esistenti**;
2. **Aggiornamento dei dati biologici e idrologici** dei corpi idrici sulla base di campionamenti recenti;
3. **Valutazione degli impatti cumulativi** delle derivazioni;
4. Obbligo di **strumentazione tecnica adeguata e verificabile per la misurazione delle portate**;
5. **Rifiuto di qualsiasi esclusione automatica** per le grandi derivazioni basata su serie storiche ormai superate;

6. Recepimento esplicito dei principi richiesti dall'**UE nel procedimento EU PILOT 6011/14/ENVI.**

Solo così si potrà garantire il rispetto degli **obiettivi di qualità ambientale**, la **salvaguardia dei corsi d'acqua** e una **gestione equa e sostenibile della risorsa idrica**, compatibile con gli interessi ambientali, sociali e produttivi.

Aosta li, 24 aprile 2025

Per Valle Virtuosa  
Il Presidente



Paolo Meneghini

# Piano di Tutela delle Acque Valle d'Aosta

## Schema PTA 2030

### Osservazioni EF

Maggio 2025

#### Programma operativo delle misure

##### 1. Scheda n. 9 (ID 9 PdGPo)

Si chiede di chiarire se quanto riportato nella descrizione della misura in merito alla “*conoscenza dei dati di portata effettivamente presenti in alveo a monte e a valle delle opere di captazione*” comprende anche l'utilizzo di modelli idrologici, opportunamente tarati, per garantire un'adeguata estensione temporale per l'applicazione delle valutazioni del Deflusso Ecologico.

##### 2. Scheda n. 10 (ID 10 PdGPo)

Fermo restando che per la riassegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni (>3 MW), sia mediante rinnovo con gli attuali parametri di concessione, sia tramite potenziamento o variante sostanziale, così come previsto nella Scheda n. 10 non si applica il metodo ERA, si chiede di chiarire se per le piccole derivazioni (<3MW) soggette all'applicazione della metodologia ERA in caso di rinnovo valga testualmente quanto riportato nell'Allegato 1 della Direttiva Derivazioni in merito a “*L' applicazione della metodologia ERA alla valutazione delle derivazioni idriche da acque superficiali*” che si riporta di seguito:

“*La valutazione del rischio ambientale indotto dal rinnovo della concessione di una derivazione (senza alcuna modifica dei valori di prelievo), singola o cumulata ad altre esistenti, prevede due casi distinti:*

- a) *il corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ambientale "buono" o "elevato". Alla derivazione si attribuisce direttamente l'area "Attrazione", in quanto è presumibile che la derivazione non comporti rischi per la qualità del corpo idrico, subordinatamente alle eventuali prescrizioni necessarie ad adeguare la derivazione e/o le sue opere alle norme ambientali vigenti;*
- b) *corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ambientale inferiore a "buono". In questo caso la derivazione potrebbe costituire la causa, o una delle cause, dell'insufficiente livello di qualità ambientale del corpo idrico e pertanto va condotta la valutazione per i due casi seguenti:*
  - 1) *le pressioni sul corpo idrico non sono la causa dello stato inferiore al buono: alla derivazione si attribuisce direttamente l'area "Attrazione", subordinatamente alle eventuali prescrizioni necessarie ad adeguare la derivazione e/o le sue opere alle norme ambientali vigenti;*
  - 2) *le pressioni sul corpo idrico sono la causa o una delle cause dello stato inferiore al buono. L'esito della valutazione è rappresentato nella tabella sottoindicata.*”

## Norme tecniche di attuazione

### 3. Couso delle acque derivate e razionalizzazione e miglioramento dei prelievi (art. 22)

L'articolo 22, comma 2, lettera *d*), stabilisce che una delle condizioni per l'ammissione di interventi volti a rendere più razionali e sicuri i prelievi, e a favorire il couso delle acque relativamente a derivazioni già assentite e regolarmente attivate, e per le quali esiste un diritto di derivazione valido, è che il nuovo regime delle portate derivate sia compatibile con quanto previsto dalla misura KTM07-P3- a030 "*Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche (Delib. CIP 3/2017)*".

Si chiede di chiarire se nel caso in cui una derivazione irrigua già precedentemente assentita insistente su un tratto sotteso da un impianto idroelettrico venga, come successo più volte, accorpata ad una derivazione idroelettrica esistente, si possono sommare le due portate massime e medie dei due diritti esistenti senza incorrere nella direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche (delib. CIP 3/2017).

In caso di esito negativo, si chiede di valutare la riformulazione della citata disposizione tenendo in considerazione che la somma di portate massime precedentemente assentite rappresenta già una situazione di impatto esistente. Ciò, quindi, non modifica le pressioni in essere in modo da incorrere in una valutazione del rischio (ERA).

### 4. Misure di tutela nel caso di restituzioni delle acque (art. 33)

In merito alla disposizione in oggetto si propone l'avvio, di concerto con gli Enti competenti, di tavoli tecnici volti a individuare gli impianti che possano potenzialmente generare effetti di *hydropeaking*, e valutare successivamente le eventuali misure di mitigazione o l'applicazione di deroghe, ove non tecnicamente fattibile, tramite specifici protocolli di gestione.

### 5. Regolamentazione dei prelievi idrici nelle aree sottoposte a vincolo specifico (art. 37)

Al fine di salvaguardare il processo di rinnovamento, incluso il potenziamento delle concessioni di grande derivazione (potenza nominale >3MW) ritenute strategiche anche se site in aree sottoposte a vincolo specifico, nel rispetto degli obiettivi ambientali posti dal PTA in accordo con l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, si propone di inserire all'articolo 37, comma 1, dopo la lettera *d*) la seguente:

*e) alla maggior produzione di energia idroelettrica dalle grandi derivazioni d'acqua (>3 MW) se ritenute strategiche a livello regionale, anche mediante potenziamento o variante sostanziale.*



# Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA) 2030 della Regione Autonoma Valle d'Aosta

## Osservazioni

8 maggio 2025

## Piano di tutela delle acque Valle d'Aosta

La Direttiva Quadro Acque (DQA) 2000/60/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo 152/2006, ha introdotto un nuovo approccio alla gestione delle acque, focalizzato sul bacino idrografico e sulla pianificazione a lungo termine. La DQA prevede due strumenti di pianificazione per attuare una gestione sostenibile delle acque, integrando la tutela ambientale con le esigenze dei diversi settori economici e sociali:

- Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico (PdG): operante a scala distrettuale, definisce le strategie e le misure necessarie per la tutela delle risorse idriche all'interno di un intero distretto idrografico.
- Il Piano di Tutela delle Acque (PTA): attuato a scala regionale, integra le direttive del PdG nel contesto specifico di ciascuna regione, coordinando le politiche settoriali (agricoltura, energia, infrastrutture, ecc.) per garantire una gestione integrata delle risorse idriche.

Nonostante la diversa scala territoriale, entrambi i piani perseguono gli stessi obiettivi:

- attuare le strategie generali e gli obiettivi ambientali della DQA;
- rispettare le scadenze comunitarie;
- garantire un coordinamento efficace tra i diversi strumenti di pianificazione.

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) a livello regionale persegue la protezione e la valorizzazione delle acque superficiali e sotterranee del nostro territorio nell'ottica dello sviluppo sostenibile della comunità e per il pieno raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla direttiva quadro acque 2000/60/CE. È, inoltre, strumento fondamentale per rafforzare la resilienza degli ambienti acquatici e degli ecosistemi connessi e per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici in atto.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha in atto il percorso partecipato di aggiornamento del PTA quale proiezione al futuro dello strumento principale di governo e gestione della risorsa idrica a scala regionale assumendo la denominazione di PTA 2030 VdA secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 17 marzo 2025.

SOMMARIO

<b>Piano di tutela delle acque Valle d'Aosta</b>	<b>1</b>
<b>1. Osservazioni PTA 2030</b>	<b>3</b>
1.1 Art. 37 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	3
<b>2. Quesiti PTA 2030</b>	<b>3</b>
2.1 Art. 22 delle norme tecniche di attuazione	3
3.1 Art. 33 delle norme tecniche di attuazione	3
4.1 Scheda 9 del programma operativo delle misure	4
5.1 Scheda 10 del programma operativo delle misure	4

## 1. Osservazioni PTA 2030

### 1.1 Art. 37 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Al fine di salvaguardare il processo di rinnovamento anche con potenziamento delle concessioni di grande derivazione (>3 MW di potenza nominale) ritenute strategiche anche se site in aree sottoposte a vincolo specifico, nel rispetto degli obiettivi ambientali posti dal PTA in accordo con l'Autorità di Distretto del Po si segnala di inserire all'art. 37 comma 1 anche:

*“alla maggior produzione di energia idroelettrica dalle grandi derivazione d’acqua (>3 MW) se ritenute strategiche a livello regionale, anche mediante potenziamento o variante sostanziale”.*

## 2. Quesiti PTA 2030

### 2.1 Art. 22 delle norme tecniche di attuazione

Art. 22 comma 2 punto d:

- Nel caso in cui una derivazione irrigua già precedentemente assentita insistente su un tratto sotteso da un impianto idroelettrico venga, come successo più volte, accorpata ad una derivazione idroelettrica esistente, si possono sommare le due portate massime e medie dei due diritti esistenti senza incorrere nella direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche (delib. CIP 3/2017)?
- Nel caso di risposta negativa si chiede di valutare la riformulazione del punto tenendo in considerazione il fatto che la somma di portate massime già assentite rappresentano già una situazione di impatto esistente. Tale situazione non modifica in sostanza le pressioni in essere tale da incorrere in una valutazione del rischio (ERA).

### 3.1 Art. 33 delle norme tecniche di attuazione

Per quanto riguarda l'art. 33 del programma operativo delle misure che riporta “misure di tutela nel caso di restituzioni delle acque” si richiede la possibilità di avviare di concerto con gli Enti competenti dei tavoli tecnici per individuare gli impianti che potenzialmente possano generare effetti di hydropeaking e successivamente valutare le eventuali misure di mitigazione o l'applicazione di deroghe, ove non tecnicamente fattibile, tramite specifici protocolli di gestione.

#### 4.1 Scheda 9 del programma operativo delle misure

*“La conoscenza dei dati di portata effettivamente presenti in alveo a monte e a valle delle opere di captazione”, riportata nella scheda 9, prevede anche l’utilizzo di modelli idrologici opportunamente tarati per garantire una adeguata estensione temporale per l’applicazione delle valutazioni del Deflusso Ecologico?*

#### 5.1 Scheda 10 del programma operativo delle misure

Fermo restando che per la riassegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni (>3 MW) sia mediante rinnovo con gli attuali parametri di concessione sia anche mediante potenziamento o variante sostanziale non si applica il metodo ERA, come riportato nella scheda 10, si richiede se per le piccole derivazioni (< 3 MW) soggette all’applicazione della metodologia ERA in caso di rinnovo valga testualmente quanto riportato nell’allegato 1 *“applicazione della metodologia ERA alla valutazione delle derivazioni idriche da acque superficiali”* del Distretto del Po che riporta:

*“La valutazione del rischio ambientale indotto dal rinnovo della concessione di una derivazione (senza alcuna modifica dei valori di prelievo), singola o cumulata ad altre esistenti, prevede due casi distinti:*

- a) *il corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ambientale "buono" o "elevato". Alla derivazione si attribuisce direttamente l'area "Attrazione", in quanto è presumibile che la derivazione non comporti rischi per la qualità del corpo idrico, subordinatamente alle eventuali prescrizioni necessarie ad adeguare la derivazione e/o le sue opere alle norme ambientali vigenti;*
- b) *corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ambientale inferiore a "buono". In questo caso la derivazione potrebbe costituire la causa, o una delle cause, dell'insufficiente livello di qualità ambientale del corpo idrico e pertanto va condotta la valutazione per i due casi seguenti:*
  - 1) *le pressioni sul corpo idrico non sono la causa dello stato inferiore al buono: alla derivazione si attribuisce direttamente l'area "Attrazione", subordinatamente alle eventuali prescrizioni necessarie ad adeguare la derivazione e/o le sue opere alle norme ambientali vigenti;*
  - 2) *le pressioni sul corpo idrico sono la causa o una delle cause dello stato inferiore al buono. L'esito della valutazione è rappresentato nella tabella sotto indicata.”*

---

**Da:** Andrea Bionaz <[an.bionaz@comune.saintmarcel.ao.it](mailto:an.bionaz@comune.saintmarcel.ao.it)>

**Inviato:** lunedì 12 maggio 2025 18:49

**A:** Partecipo PTA <[partecipopta@regione.vda.it](mailto:partecipopta@regione.vda.it)>

**Oggetto:** Osservazioni PTA 2030 - Saint-Marcel

Buongiorno,

come ho avuto modo di illustrare brevemente nel corso dell'incontro on line tenutosi il 7 maggio u.s. (a cui è stata dato un primo riscontro ) segnalo alcuni aspetti di criticità riguardanti la gestione della risorsa idrica, in particolare per quanto riguarda il territorio di Saint-Marcel, ma che in una certa misura possono avere risvolti anche in altri territori.

1. Riduzione dei quantitativi di prelievo dei rus, riconosciuti con i RDL (del 1926/1927, se non sbaglio): con la mappatura richiesta ai CMF tramite il programma SIGRIAN per definire le superfici effettivamente coltivate ed irrigate, quelle potenzialmente irrigabili perché dotate delle infrastrutture necessarie (rus, brantse, ecc...) ma non più coltivate, le aree effettivamente abbandonate senza infrastrutturazione irrigua, si sono determinate le nuove esigenze irrigue. Di fatto si è assistito ad una drastica diminuzione dei quantitativi prelevabili; è vero che le superfici irrigate sono effettivamente diminuite negli anni e quindi il quantitativo di acqua prelevabile va razionalizzato, ma il principio che sta alla base deve seguire un altro paradigma. Non è pensabile, infatti, che si applichi una riduzione tout court (magari anche del 50%), poiché nel nostro territorio una buona parte dei terreni sono ancora irrigati a scorrimento (quindi con maggiori quantità d'acqua necessaria) e si tenga presente lo sviluppo dei rus, a volte di vari chilometri, per molti tratti su fondo naturale per cui ci sono evidenti "perdite" di carico che, lo ricordo, vanno ad alimentare sorgenti, bacini, e contribuiscono alla vita dell'ecosistema forestale nei tratti a valle; i terreni che si trovano più lontani dall'opera di presa rischiano di non avere acqua a sufficienza. Non è inoltre pensabile intubare questi canali, sia per i costi proibitivi, sia per mantenere il ricco reticolo idrografico sotterraneo esistente. Sarebbe da ripensare il modello, per cui i moduli di prelievo rimangono quelli concessionati, ma il ru viene caricato per un tempo più limitato (e a questo punto vanno riviste anche le égances, perché non più aggiornabili);
2. Realizzazione di bacini artificiali di accumulo: sempre nell'ottica di una razionalizzazione della risorsa idrica, l'amministrazione comunale ha incaricato un professionista dello studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di due bacini artificiali di accumulo nella parte alta del vallone (a quota 2.500 metri, nell'anti circo glaciale), individuando delle aree formate da conche di sovraescavazione glaciale, per cui per la loro morfologia si adattano a contenere volumi anche importanti di acqua e con limitate opere di contenimento si possono creare dei bacini tra loro collegati e alimentati dal torrente e da acque di fusione dei nevai circostanti, funzionali alla regolamentazione del flusso idrico tipicamente durante la stagione estiva. Il progetto prevede dei bacini di accumulo per 110.000 mc (garantiscono una portata di 200l/s per 6,4 giorni). A quanto è stato risposto in sede di riunione, il PTA prevede risorse per finanziare le progettazioni e i lavori, quindi sarà nostra premura prendere contatti con gli uffici competenti. Vi sono sicuramente degli approfondimenti relativi allo studio geologico, alla necessità di una eventuale impermeabilizzazione del fondo. Una ulteriore problematica è legata al fatto che tutto il vallone è una riserva privata, quindi rimane da capire il discorso di esproprio per pubblica utilità. A titolo di esempio, se si dovesse sbarrare il flusso del torrente Saint-Marcel nel Plan de La Chaux in un punto a monte del Lago Layet (270.000 mq con altezza media dell'acqua di 9 metri) si creerebbe un vaso di 2,5 milioni di mc, ma la soluzione è stata scartata dalla proprietà, appunto perché questo comporterebbe la perdita del verde agricolo per una superficie importante.

Ringraziando per l'attenzione, porgo distinti saluti.

Andrea Bionaz - Sindaco di Saint-Marcel

### Monitoraggio deflussi

La tecnologia di monitoraggio continuo e remoto delle derivazioni ad uso idroelettrico è una prassi consolidata dai punti di vista tecnologico e gestionale presso i grandi operatori e anche sugli impianti minori più evoluti.

Sebbene con approssimazioni maggiori rispetto ai flussi convogliati, la tecnologia di misurazione automatica è diffusamente conosciuta anche nei casi di corsi liberi e nei canali a pelo libero.

Sebbene nel primo caso sia superfluo elencare i vantaggi derivanti dall'applicazione del monitoraggio continuo, è opportuno sottolineare quanto sia importante la **sistematica** applicazione di dispositivi di misurazione automatica nelle aste dei corsi d'acqua, in particolare, quelli soggetti a derivazioni e a rilasci.

Oltre alla scontata funzione di controllo dei prelievi, **compito della PA a garanzia** della correttezza dei concessionari nei confronti di terzi e in generale **della cittadinanza**, è infatti significativo il valore tecnico scientifico della raccolta di dati anche istantanei dei flussi, al fine di verificare gli impatti quali-quantitativi nell'immediato e anche nel **lungo periodo** di portate con variazioni e gradienti in seguito a eventi atmosferici o di natura umana (ad esempio l'hydropeaking).

E' peraltro evidente che i dati raccolti potranno contribuire alla definizione di **valori scientificamente ottimali del Deflusso Ecologico**, che tengano conto unicamente di grandezze fisico-chimiche-biologiche e dello stato di fatto dell'ambiente, ma non di fattori "umani" quali le capacità tecnico-organizzative-manageriali degli operatori (che potrebbero essere inadeguate) o le decisioni della politica che potrebbe (ahimè, lecitamente secondo legge anche quando palesemente sconsiderate) scegliere di sviluppare l'economia con attività enormemente energivore (e.g. AI, crypto) o migliorare la viabilità sugli alvei di corsi d'acqua.

**Il dispiegamento di un sistema diffuso di misurazione e, successivamente, di valutazione dei dati raccolti e di sviluppo di eventuali azioni correttive è quindi ineludibile.**

La sua assenza nel Piano in osservazione rende dubbia, quanto meno, l'efficacia della PA nella funzione di "tutela delle acque".

Aosta 12-0-25

Ing. Ezio ROPPOLO

Comitato "Giù le mani dalle acque e da CVA"



Via delle Betulle 84  
11100 - Aosta

Tel. 0165 40863  
Mobile - 3471237701

C.F. 91041420075



Indirizzo e-mail:  
[legambientevda@gmail.com](mailto:legambientevda@gmail.com)

[Posta certificata  
presidente@pec.legambientevda.it](mailto:presidente@pec.legambientevda.it)

Sito internet  
[www.legambientevda.it](http://www.legambientevda.it)

Aosta il 13 maggio 2025

Assessorato Opere Pubbliche Territorio e Ambiente  
Dipartimento Programmazione Risorse Idriche e Territorio  
c.a. ing. Raffaele Rocco  
[partecipopta@regione.vda.it](mailto:partecipopta@regione.vda.it)

Oggetto: Piano di Tutela delle Acque 2030. Osservazioni.

Viste le proposte di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, elaborate dal Dipartimento Programmazione Risorse Idriche e Territorio, la scrivente Associazione ritiene di poter contribuire alla definizione del documento presentando le Osservazioni che seguono.

#### OSSERVAZIONI

Gli obiettivi e le finalità del Piano.

L'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque è quanto mai necessario e urgente dal momento che, allo stato attuale, le norme vigenti risalgono al Piano approvato nel 2016 e che l'aggiornamento in atto riguarda il periodo 2022/2027.

Per quanto riguarda gli obiettivi e le finalità individuati per il piano di Tutela delle Acque al 2030, si concorda con quanto espresso nella proposta predisposta dagli Uffici regionali, che rispecchiano e rispettano quanto già individuato dal Piano di Gestione del Distretto del Po.

PTA 2030 - Norme Tecniche di Attuazione e Misure di Tutela.

Con le Norme Tecniche di Attuazione e con le Misure di Tutela si forniscono gli strumenti operativi per tradurre le finalità del Piano in obiettivi precisi e in azioni concrete per raggiungere gli obiettivi generali individuati.

Su questi punti abbiamo concentrato la nostra attenzione per verificare se le Misure proposte sono coerenti e adeguate alle aspettative in relazione al raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Abbiamo esaminato con particolare attenzione le Misure riguardanti le Aree di particolare tutela di cui all'art.10 :

- c. 1 - le aree naturali protette, i Parchi e i siti Natura 2000;
- c. 2 - le aree oggetto di particolare tutela per gli aspetti paesaggistici e per la protezione di specie e habitat : i laghi naturali, i ghiacciai e le aree deglaciate, le aree di interesse storico/culturale e paesaggistico, le zone umide, le cascate, le torbiere, i tratti iniziali dei corsi d'acqua e tutti i territori posti a quota superiore a 2000 m.

Nel Titolo IV delle Norme Tecniche di Attuazione vengono individuate le Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti per i corpi idrici.

All'art.15 sono indicati gli obiettivi per le aree a specifica destinazione che tendono a garantire il mantenimento delle condizioni naturali esistenti. Obiettivi condivisibili di cui abbiamo cercato di capire la fattibilità alla luce delle misure di tutela individuate.

Abbiamo analizzato le Misure individuate e, in particolare, quelle destinate alla tutela dei corpi idrici e delle aree a specifica destinazione fra cui le aree designate per la protezione di habitat e specie.

Fra le misure indicate abbiamo individuato le seguenti criticità:

- art. 22: "couso delle acque derivate, razionalizzazione e miglioramento dei prelievi": in relazione alle misure di promozione del couso indicate, esprimiamo delle perplessità sulla possibilità offerta ai prelievi in couso di modificare sia le portate massima e media annua, sia l'estensione del periodo di derivazione, sia lo spostamento delle opere di presa; si tratta di una liberalizzazione eccessiva per cui la derivazione si configura a tutti gli effetti come una nuova derivazione e a queste dovrebbe essere uniformata.
- art. 30: sono indicate le misure di tutela per corpi idrici e per le aree a specifica destinazione fra cui segnaliamo :
- art. 35: "misure di tutela dei siti in condizioni di riferimento": per quanto riguarda i siti della Rete Nucleo di ARPA, è previsto che non possa essere introdotta alcuna modificazione "a carico degli elementi di qualità biologica, idromorfologica e chimico-fisica"; a nostro parere andrebbe aggiunto che non possono essere ammesse neppure le variazioni quantitative riferite al deflusso naturale del corpo idrico.
- art. 36: "aree sottoposte a vincolo specifico per la localizzazione di impianti idroelettrici": le aree individuate fanno riferimento, oltre che ai siti Rete Nucleo, sostanzialmente ai parchi, ai SIC e ZPS, alle aree Natura 2000 e alla parte apicale dei corpi idrici con bacino inferiore a 5 km<sup>2</sup> (a livello distrettuale il limite è fissato a 10 km<sup>2</sup>). Anche nell'Allegato "Individuazione delle aree e dei corpi idrici indisponibili a nuove derivazioni a scopo idroelettrico" i siti individuati fanno riferimento in modo quasi esclusivo ai parchi e alle riserve naturali individuate e classificate (oltre ai Siti di riferimento); non sono sottoposte a questi vincoli, più rigorosi, le aree di cui all'art.10 c.2 .
- art. 37: "regolamentazione dei prelievi idrici nelle aree sottoposte a vincolo specifico": nelle aree sottoposte a vincolo individuate all'art.36 vengono previste delle situazioni di deroga in cui sono ammessi nuovi prelievi che, in linea di massima, condividiamo. Quello che non ci convince è il fatto che, al punto 2b, sia prevista la possibilità, per le derivazioni

esistenti, di rimodulare i prelievi con possibilità di variazione della portata massima e dell'estensione del periodo di prelievo. Anche in questo caso riteniamo che si tratti di una liberalizzazione eccessiva se consideriamo che si sta parlando di aree sottoposte a vincolo di cui all'art.36 (ovvero parchi e aree natura 2000). Teniamo anche conto del fatto che la portata massima è l'unico limite che viene generalmente considerato ineludibile nelle situazioni normali, non si capisce perché tale vincolo dovrebbe decadere nelle situazioni sottoposte a vincolo. Le condizioni di fattibilità per la deroga fanno riferimento alle condizioni normalmente richieste per una qualsiasi nuova derivazione, sia interna che esterna ad una area vincolata. Ovvero, ci pare che la rimodulazione dei prelievi si configuri come una nuova richiesta di prelievo, in un'area sottoposta a vincolo, dove i nuovi prelievi non sono ammessi.

- art. 38 : “misure di tutela per i corpi idrici e aree particolari”: per le aree di cui di cui all'art.10.2, (sopra indicate): le misure di tutela sono di tipo generico e possono essere superate facilmente sulla base di una valutazione specifica sulle possibili alterazioni e sulle misure di mitigazione (di fatto una relazione a carico del richiedente). Sarebbe opportuno , per garantire una migliore tutela a tali siti, richiedere che vengano presentate delle motivazioni alla base dell'intervento che facciano riferimento a delle esigenze di interesse generale o, perlomeno, che non siano di stretto interesse economico personale del richiedente.
- art. 39 : “misure di tutela delle aree glaciali”: abbiamo tutti verificato che le aree glaciali, periglaciali e deglacializzate sono sempre più sottoposte a gravi fenomeni di dissesto e a fusione accelerata dei ghiacci, a causa dei cambiamenti climatici. Riteniamo che le indicazioni da fornire dovrebbero essere rigorosamente tarate rispetto ai rischi. Qui vengono fornite delle prescrizioni generiche e banali (evitare inquinamento, opere architettoniche e infrastrutturali, esplorazione e sfruttamento minerario, sviluppo di opere o attività industriali) tutte attività alquanto improbabili in questi contesti. Non vengono invece fornite delle indicazioni rispetto alle attività che, sappiamo per esperienza, sono maggiormente praticate sui ghiacciai con risultati, in termini di impatto ambientale, mai attentamente verificati: attività scientifiche e sportive (sci, alpinismo, arrampicata, eventi mediatici, ...). Rispetto a tali evenienze pensiamo che debbano essere introdotte delle prescrizioni molto più efficaci.

Gli altri punti, su cui riteniamo di dover esprimere delle perplessità sull'efficacia delle Misure indicate nei confronti degli obiettivi che si vogliono raggiungere, riguardano la Tutela quantitativa delle risorse idriche e, in particolare, **l'individuazione del Deflusso Ecologico**. I punti su cui ci siamo maggiormente soffermati riguardano il tema dell'applicazione del metodo Multi Criteria Analysis, a cui fanno riferimento le Misure individuate nel Documento Programma Operativo delle Misure.

Le nostre osservazioni hanno preso in considerazione gli indicatori riferiti alle seguenti Misure KTM individuate all'art.17 :

**KTM P3 - a029** – revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio - **Applicazione della metodologia MCA per la determinazione del DE.**

**KTM P3 – a030 - attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione dei rischi ambientali connessi alle derivazioni idriche** – Implementazione della metodologia MCA per la valutazione della compatibilità delle derivazioni idriche in attuazione della Direttiva Derivazioni e del metodo ERA.

**KTM P3 - b033** – revisione della disciplina del procedimento delle concessioni. Implementazione MCA per la definizione del D.E.

Tali Misure si traducono nelle seguenti Schede Tecniche del Programma Operativo delle Misure:

**Scheda 9 : Revisione del DMV controllo delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio:**

La scheda fa riferimento al percorso intrapreso dalla Regione per il passaggio dal Deflusso Minimo Vitale (DMV) al Deflusso Ecologico (DE), in osservanza delle disposizioni emesse dal Ministero dell'Ambiente nel 2017 e dalla conseguente Direttiva dell'Autorità di Distretto del Bacino del Po. A tale scopo la Regione VdA ha sviluppato, negli anni recenti, la procedura denominata Multi Criteria Analysis (MCA), che ha utilizzato nella definizione del D.E. di tutti i progetti esaminati negli ultimi anni.

Sul tema dell'utilizzo del MCA la scrivente Associazione ha sempre tenuto un atteggiamento critico, sia nelle osservazioni presentate in fase di VAS del Piano, sia nelle osservazioni da noi presentate in alcuni procedimenti di rilascio di nuove concessioni o di modifiche di impianti esistenti.

Le perplessità da noi espresse riguardano il fatto che il MCA non possa a nostro avviso rappresentare, nel passaggio dal DMV al Deflusso Ecologico, una soluzione ottimale.

La definizione del DE dovrebbe rispondere solo a dei criteri idrologici e naturalistici. Non ci sembra congruo che il DE sia influenzato da criteri economici. Il metodo MCA prevede, infatti, che gli obiettivi di tutela quantitativa debbano essere bilanciati da alcuni fattori economico- produttivi. Prevede cioè che si debba trovare un compromesso tra la tutela ambientale e gli interessi dei produttori.

Così ci eravamo espressi, al proposito, nelle nostre Osservazioni del settembre 2019 presentate alla VAS del Piano.

**“Scheda n.8 – Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio.**

Si prende atto che è necessario adeguare il metodo di determinazione del Deflusso Minimo Vitale, che deve essere rilasciato per tutte le derivazioni, perché si è dimostrato inadeguato a garantire che un corso d'acqua conservi tutte le sue caratteristiche di naturalità. **Dal tavolo tecnico nazionale, coordinato dal Ministero dell'Ambiente, sono scaturite le nuove direttive** in proposito contenute nel DD n.30/STA del febbraio 2017, recepito a sua volta dalla Deliberazione dell'Autorità del Bacino del Po n.4 del dicembre 2017. **Si rende quindi necessario applicare una nuova metodologia che garantisca il mantenimento di un Deflusso Ecologico.**

La nuova metodologia che viene qui proposta è una **analisi a molti criteri** (Multi Criteria Analysis - MCA) **che prende in considerazione i seguenti comparti di interesse: ambiente, ittiofauna, paesaggio, produzione energetica, economia.**

Si fa però anche riferimento al Manuale tecnico-operativo pubblicato dall'ISPRA nel 2017 per la modellazione e la valutazione dell'integrità dell'habitat fluviale (Manuali e Linee guida ISPRA n. 154/2017), che utilizza la **metodologia denominata Meso HABSIM** e che si inserisce in un più ampio sistema di valutazione di analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua (metodo recepito dal Politecnico di Torino).

In questo caso la modellazione si basa sui seguenti elementi: modellazione idro-morfologica, modellazione biologica e modellazione spazio-temporale della disponibilità di habitat.

Nella Scheda **si dichiara di voler adottare il criterio di analisi MCA** in quanto viene giudicato coerente con le disposizioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 30/STA e con le finalità perseguite dalle direttive dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (Deliberazioni n. 3/2017 e n. 4/2017). Non si chiariscono le motivazioni per cui si è scelto il metodo MCA, e non invece semplicemente il Meso HABSIM. Da una comparazione tra gli elementi presi in considerazione dai due metodi notiamo che nel caso **dell’MCA su 5 elementi solo 3 hanno attinenza con la tutela vera e propria** (ambiente, ittiofauna, paesaggio) mentre gli altri due (produzione energetica ed economia) sembrano piuttosto chiamare in causa gli interessi opposti a quelli della tutela, cioè quelli che fanno riferimento agli aspetti economici (che sono inevitabilmente antitetici rispetto a quelli ambientali). Poiché l’obiettivo dell’analisi è quello di individuare gli elementi che meglio possono tutelare i corsi d’acqua, ci sembrano più consoni agli obiettivi del PTA gli elementi di analisi proposti dall’ISPRA che prendono in considerazione, per l’appunto, i criteri idromorfologici, biologici e di disponibilità di habitat. **In altre sedi possono essere presi in considerazione gli interessi di tipo economico, non nel momento in cui si valuta il Deflusso Ecologico che deve garantire la vitalità del corso d’acqua.**

Nell’attuale formulazione del Piano 2030, in particolare nella Scheda 9, leggiamo che l’MCA resta come metodologia, ma notiamo che vengono assunti altri possibili criteri di valutazione: ai 4 criteri classici (ambiente-ittiofauna, paesaggio, produzione energetica, resa economica) si aggiungono altre valutazioni più generali, quali: turismo, ricadute economiche sulla comunità, .... passibili di ulteriori implementazioni.

Abbiamo già avuto modo di esprimere, in passato, apprezzamento per l’utilizzo, in questo ambito, della metodologia del MesoHabsim per la modellazione e la valutazione dell’integrità dell’habitat fluviale (Manuali e Linee guida ISPRA n. 154/2017).

Più in generale, dobbiamo aggiungere che anche il fatto di avvalersi, nella determinazione del DE, di un metodo sperimentale (monitoraggio ambientale e paesaggistico) che verifichi in loco le condizioni del corpo idrico attraverso un monitoraggio continuato nel tempo, ci sembra possa essere utile a determinare delle scelte più realistiche e attente al territorio.

Resta, però, la perplessità circa l’utilizzo a livello regionale di regole e prassi differenziate rispetto alle prescrizioni individuate a livello di Bacino Idrografico sia a livello Ministeriale (DD/STA n.29 e 30/2017), sia a livello di Bacino del Po (Direttiva Derivazioni e Deliberazioni n. 3 e n.4 /2017 dell’AdbPo) , in modo tale da correre il rischio di non garantire ai corsi d’acqua regionali lo stesso livello di protezione che a livello nazionale.

Ci è stato però garantito, durante la presentazione del Piano avvenuta il giorno 8 aprile c.a. a Palazzo Regionale, che con l’MCA si intendono garantire dei livelli di maggiore tutela, laddove se ne ravvisi la necessità, nelle situazioni di maggior pregio ambientale.

A queste condizioni riteniamo di poter accettare l’utilizzo dell’MCA e suggeriamo, però, che tale garanzia sia esplicitata, ad esempio, aggiungendo nella Scheda 9 “Revisione del DMV” una clausola finale di questo tipo:

**“I risultati ottenuti attraverso il percorso individuato con l’MCA saranno messi a confronto con i valori di DE ecologico calcolati secondo le indicazioni dell’Autorità di Bacino del Po e, nel caso in cui risultassero inferiori, saranno resi adeguati a questi ultimi, allo scopo di non introdurre degli standard di protezione inferiori a quelli individuati a livello nazionale ed europeo”.**

La stessa dicitura andrebbe aggiunta, nella Scheda n.11, laddove si prescrive di utilizzare il criterio MCA per la determinazione del DMV/DE nell’ambito del procedimento di concessione.

#### **Scheda 11: Revisione della disciplina dei procedimenti di concessione:**

nelle procedure di rilascio delle concessioni è necessario:

1. usare la metodologia ERA

2. applicare MCA per la determinazione del DMV/DE nell'ambito del procedimento della concessione – suggeriamo di aggiungere: **“I risultati ottenuti attraverso il percorso individuato con l’MCA saranno messi a confronto con i valori di DE ecologico calcolati secondo le indicazioni dell’Autorità di Bacino del Po e, nel caso in cui risultassero inferiori, saranno resi adeguati a questi ultimi, allo scopo di non introdurre degli standard di protezione inferiori a quelli individuati a livello nazionale ed europeo”**.

**Scheda 10: Attuazione della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale:**

Anche la Scheda 10 fa riferimento al miglioramento del regime di deflusso e alla definizione della portata ecologica: riproponiamo quindi il suggerimento precedente.

Notiamo, poi, che la proposta di utilizzo della Direttiva si applica a tutte le domande, **tranne che per le riassegnazioni o i rinnovi delle grandi derivazioni** (superiori a 3 MW); presupponiamo che per questa specifica tipologia di impianti la Regione intenda disegnare un percorso particolare da determinarsi con provvedimenti della Giunta regionale e/o del Consiglio regionale. Riteniamo che anche in quel caso saranno da tenere in considerazione le indicazioni fornite con la Direttiva.

Al punto 2 leggiamo, infine, che si intende procedere con una “valutazione della possibilità di concordare con l’Autorità di Bacino la possibilità di un adeguamento alla realtà valdostana”; in linea generale non concordiamo con tale auspicio, ritenendo che la realtà valdostana non sia dissimile da tante altre realtà di montagna, ben presenti in tutto l’arco alpino. Soprattutto temiamo che le considerazioni sulla realtà valdostana portino a deroghe e facilitazioni nelle prassi di tutela delle acque, in una Regione dove l’asservimento delle acque all’uso idroelettrico è stato fin troppo facilitato ed è diventato invasivo.

Ringraziando per l’attenzione porgo distinti saluti.

Legambiente della Valle d’Aosta  
Il Presidente Denis Buttol